

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 novembre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2013, n. 22-124/Leg.

Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale. (13R00534) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2013, n. 23-125/Leg.

Regolamento recante: «Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)». (13R00533) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 settembre 2013, n. 24-126/Leg.

Regolamento concernente il contributo per l'esercizio dell'attività di cava (art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7). (13R00535) Pag. 12

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2013, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni. (13R00498) Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2013, n. 13.

Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, «Disposizioni in connessione con l'asestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008». (13R00499) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 settembre 2013, n. 26.

Modifiche al regolamento sull'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie. (13R00515) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 settembre 2013, n. 27.

Comitato etico dell'Azienda sanitaria per la sperimentazione clinica. (13R00517) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 ottobre 2013, n. 28.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno. (13R00518) Pag. 24



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2013, n. **0162/Pres.**

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88/Pres. (13R00508) Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 settembre 2013, n. **0163/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 20/2012 per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e delle colonie feline. (13R00509)... Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 settembre 2013, n. **0164/Pres.**

Regolamento recante i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). (13R00510)... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. **9.**

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000. (13R00506)... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. **10.**

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003. (13R00507)... Pag. 31

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2013, n. **51.**

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative. (13R00524) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 24 settembre 2013, n. **52/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42"). (13R00525) Pag. 43

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. **30.**

Istituzione della Giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura. (13R00541)... Pag. 44



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2013, n. 22-124/Leg.

Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-adige n. 39/I-II del 24 settembre 2013).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Vista l'8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1790 del 30 agosto 2013 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale».

Emana

il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Questo regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa:

a) le modalità di definizione della piena ordinaria, in esecuzione dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche);

b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi all'interno delle fasce di rispetto idraulico, in esecuzione dell'art. 7 della legge provinciale sulle acque pubbliche;

c) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti all'entrata in vigore della legge provinciale sulle acque pubbliche situati all'interno delle fasce di rispetto idraulico, in esecuzione dell'art. 7-bis della citata legge provinciale;

d) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per interventi di breve durata o di poca importanza all'interno delle fasce di rispetto idraulico, in esecuzione dell'art. 7, ottavo comma, della legge provinciale sulle acque pubbliche;

e) i casi di deroga dalla disciplina inerente le distanze dal demanio idrico, in esecuzione dell'art. 7, nono comma, della legge provinciale sulle acque pubbliche;

f) le procedure per il rilascio delle concessioni a fini idraulici e patrimoniali per la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico, in esecuzione dell'art. 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche;

g) i procedimenti semplificati per il rilascio delle concessioni relative all'esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta entità o di ridotto impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro uso di breve durata o di poca importanza, in esecuzione dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale sulle acque pubbliche;

h) le fattispecie di violazioni amministrative soggette al temperamento del regime sanzionatorio, in esecuzione dell'art. 11, comma 5, della legge provinciale sulle acque pubbliche;

i) gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo nella fascia individuata dall'art. 9, comma 4, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

2. Questo regolamento non si applica alle concessioni ad uso agricolo di beni del demanio idrico provinciale, disciplinate dall'art. 18-bis della legge provinciale sulle acque pubbliche.

3. Ai fini di questo regolamento:

a) per corsi d'acqua si intendono tutte le acque correnti, anche non in maniera permanente, in un alveo definito, indipendentemente dall'appartenenza al demanio idrico. I corsi d'acqua sono individuati nella Cartografia ufficiale della provincia nel tematismo «Idrografia» del Sistema Informativo Ambiente Territorio;


b) per fascia di rispetto idraulico si intende quella fascia confinante con il demanio idrico che si estende lungo le sponde dei corsi d'acqua, prevista all'art. 96, comma 1, lettera *f)*, del regio decreto 24 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). I criteri per la corretta misurazione della fascia di rispetto idraulico sono riportati nell'allegato C;

c) per fascia di protezione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, si intende quella fascia estesa almeno dieci metri dalle sponde che delimitano l'alveo finalizzata ad assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità.

4. In questo regolamento:

a) la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico è denominata, di seguito: «struttura provinciale competente»;

b) il demanio idrico, così come definito all'art. 4 della legge provinciale sulle acque pubbliche è denominato, di seguito: «demanio idrico».



Art. 2.

Modalità di determinazione della piena ordinaria

1. Per la determinazione della piena ordinaria si fa riferimento alla probabilità di accadimento della portata, commisurata su un tempo di ritorno di cinque anni, tenuto anche conto del trasporto solido ordinario.

2. La determinazione avviene sulla base dei dati misurati dagli idrometri più vicini, se garantiscono una serie storica statisticamente significativa o, in mancanza, dell'analisi idrologica di trasformazione degli afflussi e dei deflussi condotta sui dati di precipitazione.

*Capo II*CONCESSIONI E PROCEDURE SEMPLIFICATE SUI BENI
DEL DEMANIO IDRICO

Art. 3.

Rilascio della concessione

1. Le domande di concessione per l'occupazione e l'utilizzazione di beni del demanio idrico e per le opere, le attività e gli interventi che possono interferire con gli stessi beni sono presentate alla struttura provinciale competente secondo le procedure disciplinate da questo articolo e dagli articoli 4, 5 e 6.

2. Per il rilascio a titolo oneroso delle concessioni ordinarie previste da questo regolamento, quando il valore della concessione, considerato il canone corrisposto per l'intera durata della stessa, è superiore a quello individuato dall'art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali) si applicano gli articoli 17, comma 2 e 18, comma 13, della medesima legge provinciale.

3. Nelle ipotesi diverse da quelle previste dal comma 2, la struttura provinciale competente può individuare direttamente il concessionario. In tale caso, nell'ambito del procedimento avviato per il rilascio della concessione, se l'utilizzazione che intende concedere preclude il rilascio ad altri soggetti di concessioni per l'utilizzo contestuale dello stesso bene per il medesimo uso o per usi diversi, la struttura provinciale competente è tenuta ad assicurare, antecedentemente al rilascio della concessione, idonea pubblicità. L'avviso dell'avvenuta presentazione di una domanda di concessione o della volontà di procedere al rilascio di una concessione è comunicato ai comuni territorialmente interessati ed è pubblicato all'Albo elettronico provinciale, per un termine non inferiore a quindici giorni, con l'invito a presentare, entro il termine di pubblicazione, osservazioni o istanze concorrenti, anche per usi diversi del medesimo bene. Decorso il termine di pubblicazione, entro trenta giorni, la struttura provinciale competente individua il concessionario a seguito di confronto tra le domande di concessione presentate, in base a criteri di preferenza predefiniti nell'avviso pubblicato ai sensi di questo comma. I criteri sono volti alla massimizzazione dell'interesse pubblico sotteso alla concessione e, a titolo esemplificativo, sono riferibili alla gestione ottimale del bene demaniale, all'uso dello stesso, alla durata della concessione richiesta o al canone corrisposto.

4. Non sono soggette a pubblicazione le domande di concessione se la concessione:

a) è richiesta da enti pubblici territoriali per uso diretto da parte di essi, per fini di pubblico interesse;

b) è richiesta per la realizzazione di impianti tecnici o di loro pertinenze o di strutture ad essi funzionali;

c) è connessa a concessione rilasciata da altre strutture della Provincia;

d) è richiesta per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;

e) è richiesta per la realizzazione o il mantenimento di opere non suscettibili di utilizzazione economica;

f) è richiesta per il mantenimento di tratti tombinati di corsi d'acqua demaniali, all'interno di proprietà privata.

5. Le occupazioni e le utilizzazioni previste dall'allegato A2 a questo regolamento non precludono il rilascio di concessioni ad altri soggetti per l'utilizzo contestuale dello stesso bene; a tali concessioni non si applicano pertanto i commi 2 e 3.

Art. 4.

Concessioni ordinarie di aree demaniali

1. La concessione ordinaria per l'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali e per l'esecuzione di opere è disposta, previa verifica del pagamento, da parte del richiedente, dell'eventuale canone e della costituzione dell'eventuale deposito cauzionale, con provvedimento della struttura provinciale competente che valuta, ai fini idraulici e patrimoniali, la compatibilità degli usi e degli eventuali interventi previsti sulle aree stesse.

2. Il provvedimento di concessione contiene:

a) i dati identificativi del soggetto concessionario;

b) l'identificazione e la superficie dell'area demaniale occupata, espressa in metri quadri;

c) l'uso o gli usi cui l'occupazione è rivolta;

d) la localizzazione e la descrizione degli interventi da eseguire e le relative prescrizioni;

e) il termine iniziale e finale di durata della concessione;

f) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;

g) l'importo del deposito cauzionale da versare a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione anche ai fini della messa in pristino;

h) le modalità di esercizio della concessione;

i) gli obblighi del soggetto concessionario in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e in ordine alla rimozione delle stesse ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

3. Se è necessario imporre al titolare della concessione condizioni particolari d'esercizio o speciali obblighi nei confronti della pubblica amministrazione o di soggetti terzi, questi sono definiti in un disciplinare allegato alla concessione. In questo caso, i contenuti della concessione indicati dal comma 2 sono inclusi nel disciplinare. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione per accettazione del disciplinare entro un termine perentorio fissato dalla struttura competente. Il disciplinare è sottoscritto dal richiedente la concessione, se persona fisica, e dal legale rappresentante, se persona giuridica e dal dirigente della struttura provinciale competente.

4. La concessione ordinaria è rilasciata dalla struttura provinciale competente entro il termine di centottanta giorni dalla data di individuazione del concessionario.



Art. 5.

Concessioni di breve durata o di poca importanza

1. La concessione per l'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali e per l'esecuzione di opere o interventi che ricadono nell'allegato A1 a questo regolamento è disposta, previa verifica del pagamento da parte del richiedente, dell'eventuale canone e della costituzione dell'eventuale deposito cauzionale, con provvedimento della struttura provinciale competente, che valuta la compatibilità degli usi e degli eventuali interventi previsti sulle aree stesse ai fini idraulici e patrimoniali.

2. Le concessioni di breve durata o di poca importanza sono rilasciate dalla struttura provinciale competente entro il termine di novanta giorni dalla data di individuazione del concessionario. Si applica l'art. 4, comma 2.

3. Se la fattispecie oggetto della domanda non rientra tra quelle previste dall'allegato A1, la struttura provinciale competente applica gli articoli 3 e 4 e ne da comunicazione al richiedente. Se necessario, la struttura richiede l'integrazione della documentazione. I termini previsti dagli articoli 3 e 4 decorrono dalla data di comunicazione al richiedente.

Art. 6.

Silenzio assenso

1. La concessione per l'occupazione e l'utilizzazione di aree demaniali e per l'esecuzione di opere o interventi che ricadono nell'allegato A2 impone il rispetto delle prescrizioni di carattere generale contenute nel medesimo allegato ed è rilasciata ai sensi dell'art. 23-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa). Con la presentazione della domanda di concessione l'istante si impegna al rispetto delle prescrizioni di carattere generale.

2. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può dare inizio alle attività indicate dall'allegato A2, nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, tutela del paesaggio, igiene, sicurezza pubblica e tutela ambientale e fatti salvi i diritti di terzi.

3. Entro il termine indicato dal comma 2, la struttura provinciale competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione e, comunica, in assenza degli stessi, il provvedimento di diniego.

4. Se la struttura provinciale competente ravvisa la necessità di impartire prescrizioni tecniche o di stabilire condizioni specifiche per la realizzazione delle opere o delle attività, ulteriori rispetto a quelle di carattere generale previste dall'allegato A2, o di imporre l'eventuale canone o la costituzione dell'eventuale deposito cauzionale, conclude il procedimento, entro il termine previsto dal comma 2, con un provvedimento espresso che condiziona l'esercizio della concessione al rispetto delle ulteriori condizioni o prescrizioni o al pagamento del canone o al versamento del deposito cauzionale.

5. Se la fattispecie oggetto della domanda non rientra tra quelle previste dall'allegato A2, la struttura provinciale competente applica gli articoli 3 e 4 o 5 e ne da comunicazione al richiedente. Se necessario, la struttura richiede

l'integrazione della documentazione. I termini previsti dagli articoli 4 e 5 decorrono dalla data di comunicazione al richiedente.

6. Le opere e gli interventi previsti da questo articolo sono ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del provvedimento tacito o espresso, salvo valutazione positiva da parte della struttura provinciale competente sulla domanda di proroga, secondo le modalità previste dall'art. 20.

Art. 7.

Durata delle concessioni

1. La durata della concessione è determinata tenendo conto della tipologia, della complessità degli usi o degli interventi previsti e del soggetto richiedente. Non può essere comunque superiore a dieci anni per i privati e trenta anni per gli enti pubblici, salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni attuative della legge provinciale sulle acque pubbliche o da altre normative di settore.

2. Per le tipologie soggette alla procedura indicata all'art. 6, la durata è definita nell'allegato A2.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, la durata della concessione per attraversamenti viabilistici, linee aeree o sottoservizi e scarichi in alveo di acque meteoriche è legata alla vita dell'opera o all'esercizio e alla gestione dell'impianto o del servizio.

4. Per le opere previste dal comma 3, il soggetto ha l'obbligo di presentare alla struttura provinciale competente, ogni dieci anni dal rilascio della concessione, una comunicazione che attesta il rispetto delle prescrizioni impartite in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, accompagnata, se richiesto dalla struttura provinciale competente in relazione alla rilevanza dell'opera, da una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato sullo stato di consistenza delle opere, che ne certifica la stabilità e la compatibilità idraulica.


5. Durante la vita dell'opera o durante l'esercizio e la gestione dell'impianto o del servizio, il soggetto può presentare domanda di rinuncia ai sensi dell'art. 9. La domanda di rinuncia è comunque presentata al momento della cessazione della vita dell'opera o dell'esercizio o della gestione dell'impianto o del servizio.

Art. 8.

Subentro nelle concessioni

1. Il subentro nelle concessioni individuate dagli articoli 4, 5 e 6 è autorizzato dalla struttura provinciale competente, su domanda congiunta del concessionario e del subentrante, entro il termine previsto per il procedimento seguito per il rilascio della concessione. L'autorizzazione è subordinata al pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti dal concessionario uscente.

2. Il subentrante è obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni e al pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta, secondo quanto previsto dalla concessione.



Art. 9.

Rinuncia alla concessione

1. Il soggetto che intende rinunciare alla concessione presenta domanda alla struttura provinciale competente che provvede entro novanta giorni al rilascio del provvedimento di presa d'atto. Con il provvedimento la struttura provinciale competente impone la riduzione in pristino o dispone, senza corresponsione di alcun indennizzo, il mantenimento delle opere per ragioni tecnico idrauliche o di pubblica utilità e l'acquisizione delle stesse in capo alla Provincia. La rinuncia ha effetto solo a seguito della dichiarazione con cui il concessionario comunica alla struttura provinciale competente l'avvenuta riduzione in pristino dei luoghi, se questa è prevista.

2. L'obbligo di pagamento del canone da parte del soggetto rinunciatario cessa al termine dell'annualità in cui la rinuncia produce effetti.

3. Se la rinuncia riguarda concessioni che hanno ad oggetto opere alla domanda sono allegati:

a) la descrizione e lo stato di consistenza delle opere comprese quelle ricadenti in fascia di rispetto idraulico e la documentazione fotografica;

b) il progetto di rimozione delle eventuali opere ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10.

Subconcessione

1. È vietato cedere a terzi l'uso dei beni in concessione senza la preventiva autorizzazione della struttura provinciale competente.

Capo III

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE SEMPLIFICATE IN FASCIA DI RISPETTO IDRAULICO

Art. 11.

Domanda di autorizzazione ai fini idraulici

1. Le domande di autorizzazione per gli interventi finalizzati all'utilizzo o alla realizzazione di opere e manufatti nella fascia di rispetto idraulico del demanio idrico sono presentate alla struttura provinciale competente secondo le procedure disciplinate dagli articoli 12, 13 e 14.

Art. 12.

Autorizzazioni in deroga ai divieti ai sensi dell'art. 7 e autorizzazione ai sensi dell'art. 7-bis della legge provinciale sulle acque pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, la struttura provinciale competente può autorizzare gli interventi nella fascia di rispetto idraulico, anche in deroga ai divieti previsti dal medesimo art. 7 e secondo quanto previsto dal medesimo articolo. In particolare, la struttura provinciale competente può autorizzare:

a) la costruzione di edifici, manufatti stabili e scavi nella fascia di rispetto idraulico compresa tra quattro e dieci metri;

b) le trasformazioni di coltura, le bonifiche agrarie e le piantagioni a distanza inferiore di quattro metri.

2. Con riferimento agli interventi previsti dal comma 1, lettera b):

a) in caso di trasformazioni di coltura che interessano la vegetazione spontanea presente nella fascia di rispetto si applica quanto stabilito dall'art. 25;

b) in caso di bonifiche agrarie di terreni già coltivati o privi di vegetazione spontanea, possono essere ammessi interventi, se la quota del terreno finito non è maggiore della quota spondale e se è garantita la transitabilità della fascia di rispetto;

c) in caso di piantagioni si fa riferimento ai criteri definiti dalla deliberazione di Giunta provinciale prevista dall'art. 7, quinto comma, della legge provinciale sulle acque pubbliche.

3. La struttura provinciale competente valuta, ai fini idraulici, la compatibilità degli interventi nella fascia di rispetto con la finalità di garantire l'integrità degli alvei, delle opere di difesa idraulica e di mantenimento dell'accessibilità per gli interventi di manutenzione e rilascia l'autorizzazione in deroga, previa verifica della costituzione di eventuale deposito cauzionale.

4. Le autorizzazioni previste dagli articoli 7 e 7 bis della legge provinciale sono rilasciate entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 13.

Autorizzazioni per interventi di breve durata e di poca importanza

1. Le autorizzazioni di breve durata e di poca importanza che ricadono nell'allegato B1 sono rilasciate, previa verifica della costituzione di eventuale deposito cauzionale, con provvedimento della struttura provinciale competente, che valuta ai fini idraulici, la compatibilità degli interventi nella fascia di rispetto con la finalità di garantire l'integrità degli alvei, delle opere di difesa idraulica e di mantenimento dell'accessibilità per gli interventi di manutenzione.

2. Le autorizzazioni di breve durata e di poca importanza sono rilasciate dalla struttura provinciale competente entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 14.

Silenzio assenso

1. Le autorizzazioni per gli interventi finalizzati all'utilizzo o alla realizzazione di opere e manufatti nella fascia di rispetto idraulico del demanio idrico individuati dall'allegato B2 impongono il rispetto delle prescrizioni di carattere generale contenute nel medesimo allegato e sono rilasciate ai sensi dell'art. 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa. Con la presentazione della domanda di autorizzazione l'istante si impegna al rispetto delle prescrizioni di carattere generale.

2. Decorso sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'interessato può dare inizio ai lavori o all'attività, nel rispetto delle norme di vigenti in materia di edilizia, tutela del paesaggio, igiene, sicurezza pubblica e tutela ambientale e fatti salvi i diritti di terzi.



3. Entro il termine indicato dal comma 2, la struttura provinciale competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e comunica, in assenza degli stessi, il provvedimento di diniego.

4. Se la struttura provinciale competente ravvisa la necessità di impartire prescrizioni tecniche o di stabilire condizioni specifiche per la realizzazione delle opere o delle attività, ulteriori rispetto a quelle previste dall'allegato medesimo, o di imporre la costituzione dell'eventuale deposito cauzionale conclude il procedimento entro il termine previsto dal comma 2 con un provvedimento espresso che condiziona la realizzazione delle opere o delle attività al rispetto delle ulteriori condizioni o prescrizioni o al versamento del deposito cauzionale.

5. Se la fattispecie oggetto della domanda non rientra tra quelle previste dall'allegato B2, la struttura provinciale competente applica gli articoli 12 e 13 e ne dà comunicazione al richiedente. Se necessario, la struttura provinciale competente richiede l'integrazione della documentazione. I termini previsti dagli articoli 12 e 13 decorrono dalla data di comunicazione al richiedente.

6. Le opere e gli interventi previsti da questo articolo sono ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del provvedimento tacito o espresso, salvo valutazione positiva da parte della struttura provinciale competente sulla domanda di proroga, secondo le modalità previste dall'art. 20.

Art. 15.

Silenzio assenso per la deroga alla disciplina inerente le distanze ai sensi dell'art. 7, nono comma, della legge provinciale sulle acque pubbliche

1. Nel caso di opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e di bonifica, non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi, non si applica la disciplina inerente le distanze e la realizzazione di opere, di interventi o di attività è soggetta alla procedura prevista dall'art. 14.

2. Nei casi di canali derivatori, irrigui ed industriali, intavolati al demanio idrico provinciale, dismessi o con deflusso modulato, e nei casi di alvei demaniali abbandonati definitivamente dalle acque, se il corpo idrico non è stato individuato all'interno dell'elenco delle acque pubbliche previsto dall'art. 1-bis della legge provinciale sulle acque pubbliche oppure se la struttura competente ha formulato un parere positivo di sdemanializzazione, non si applica la disciplina inerente le distanze e la realizzazione di opere, di interventi o di attività è soggetta alla procedura prevista dall'art. 14.

Capo IV

ATTUAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 4, DELLE LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 16.

Deposito cauzionale

1. La struttura provinciale competente può prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'amministrazione provinciale a garanzia del rispetto degli obblighi e prescrizioni derivanti dalla concessione o dall'autorizzazione e di eventuali danni causati al demanio idrico o alle fasce di rispetto idraulico. L'importo della cauzione è determinato, anche tenendo conto dei lavori eventualmente necessari per il perfetto ripristino dell'area e dell'eventuale interferenza con il corso d'acqua, in base alla rilevanza economica, all'oggetto della concessione o dell'autorizzazione e alla durata complessiva delle stesse.

2. Nel caso di rilascio di più concessioni o autorizzazioni nei confronti del medesimo soggetto e nell'ipotesi prevista dall'art. 22, l'amministrazione può prescrivere la costituzione di un unico deposito cauzionale cumulativo, determinato secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Per quanto non previsto da questo regolamento trovano applicazione le modalità di gestione dei depositi cauzionali approvate dalla Giunta provinciale per la costituzione e lo svincolo dei depositi cauzionali a favore della Provincia.

Art. 17.

Comunicazione di inizio lavori


1. Il titolare di concessioni o autorizzazioni disciplinate da questo regolamento comunica alla struttura provinciale competente l'inizio dei lavori secondo le modalità previste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione o, nel caso di provvedimenti assunti con silenzio assenso, dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. A seguito della comunicazione, l'amministrazione può effettuare i sopralluoghi per la verifica della corretta esecuzione dell'opera o dell'intervento.

Art. 18.

Comunicazione di fine lavori

1. L'avvenuta ultimazione dei lavori eseguiti secondo le modalità previste dalle procedure disciplinate da questo regolamento è comunicata alla struttura provinciale competente.



2. Nel caso di esecuzione di opere, la comunicazione contiene una relazione sottoscritta dal direttore dei lavori o, in mancanza, dal titolare di concessioni o autorizzazioni disciplinate da questo regolamento, che attesta la conformità della stessa al progetto presentato e alle prescrizioni impartite.

3. A seguito della comunicazione, l'amministrazione può effettuare i sopralluoghi necessari a garantire e a verificare il rispetto del progetto e delle prescrizioni, anche al fine dell'eventuale svincolo del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 16.

Art. 19.

Modifiche a concessioni ed autorizzazioni

1. Per le modifiche sostanziali alla concessione o all'autorizzazione, si applicano rispettivamente le procedure disciplinate dai capi II e III. Sono sempre modifiche sostanziali le seguenti:

- a) variazione della superficie demaniale occupata;
- b) modifica dell'oggetto della concessione o dell'autorizzazione;
- c) realizzazione di varianti alle opere concesse o autorizzate.

2. Le modifiche che non presentano carattere sostanziale sono soggette alle procedure semplificate previste dagli articoli 6 e 14.

Art. 20.

Proroga dei termini per l'esecuzione degli interventi concessi o autorizzati

1. Per la proroga dei termini necessaria per l'esecuzione degli interventi oggetto di concessione o di autorizzazione, il soggetto interessato presenta domanda prima della scadenza del termine fissato per il completamento dei lavori. La proroga è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a seguito di valutazione positiva della struttura provinciale competente. Per le proroghe riferite alle fattispecie previste dagli articoli 6 e 14 si applica il silenzio assenso.

Art. 21.

Decadenza

1. La concessione e l'autorizzazione decadono in caso di:

- a) uso di aree demaniali in modo difforme dal provvedimento di concessione;
- b) omesso pagamento del canone di concessione decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista;
- c) inadempimento grave o reiterato degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione o di autorizzazione o da quanto imposto da leggi e regolamenti;
- d) violazione dell'art. 10;
- e) rilascio di false dichiarazioni ed attestazioni nel corso delle procedure di rilascio di concessioni e autorizzazioni;
- f) cessazione dell'oggetto della concessione per fatto o per cause naturali.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato con determinazione della struttura provinciale competente.

3. Il concessionario e il soggetto autorizzato dichiarati decaduti non hanno diritto ad alcun indennizzo per gli interventi e per le opere eseguite o per le spese sostenute; i medesimi soggetti sono obbligati al ripristino dei luoghi, se la struttura provinciale competente non dispone il mantenimento delle opere per ragioni tecnico idrauliche o di pubblica utilità. L'obbligo di pagamento del canone da parte del soggetto dichiarato decaduto cessa al termine dell'annualità in cui il provvedimento di decadenza è adottato.

Art. 22.

Procedimenti contestuali o connessi

1. Ai fini della semplificazione amministrativa e della economicità degli atti, se il medesimo soggetto presenta una o più domande per l'utilizzo del demanio idrico che comportano il rilascio di una o più concessioni e di una o più autorizzazioni, la struttura provinciale competente procede, se possibile, all'adozione di un unico provvedimento a contenuto autorizzatorio e concessorio.

2. I termini del procedimento sono quelli del procedimento di maggior durata.

Art. 23.

Temperamento del regime sanzionatorio

1. Le disposizioni procedurali richiamate dall'art. 11, comma 5, della legge provinciale sulle acque pubbliche si applicano alle violazioni amministrative relative alle fattispecie previste dall'allegato B2 che non danno luogo a danni irreversibili all'assetto idrologico del suolo o a modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, commesse dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento, se la violazione non è sanzionabile penalmente.

Art. 24.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande previste da questo regolamento sono presentate alla struttura provinciale competente con i contenuti, le modalità e la documentazione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, che approva anche i modelli da utilizzare.

2. Le disposizioni di questo regolamento si applicano, salvo diversa previsione, alle domande di concessione e di autorizzazione presentate dopo la data di entrata in vigore dello stesso.

3. I commi 3 e 4 dell'art. 7 si applicano anche alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questo regolamento e non cessate alla medesima data.

4. Per ridurre i tempi del procedimento, evitando duplicazioni di atti e di valutazioni, il regolamento di attuazione dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge provinciale sulle acque pubbliche può prevedere, nel rispetto del principio di semplificazione, l'integrazione e il coordinamento con i procedimenti disciplinati da questo regolamento, anche in deroga a questo regolamento.



Capo V

ATTUAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 4, DELLE LEGGE PROVINCIALE
SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 25.

Fasce di protezione dei corsi d'acqua

1. La realizzazione degli interventi di movimentazione di terreno, di bonifica, di trasformazioni di coltura nella fascia di protezione dei corsi d'acqua al di fuori dei centri abitati assicura il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura.

2. Il rispetto delle finalità individuate dall'art. 9, comma 4, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è valutato nell'ambito delle procedure di autorizzazione previste dagli articoli 13 e 98 della medesima legge provinciale e dal capo I della legge provinciale sulle acque pubbliche, per quanto di rispettiva competenza.

3. All'interno delle fasce di protezione sono comunque consentiti gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e di messa in sicurezza del territorio realizzati dalla Provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 settembre 2013

Il vicepresidente F.F.: PACHER

(*Omissis*).

13R00534

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2013, n. 23-125/Leg.

Regolamento recante: «Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)».

(*Publicato nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 24 settembre 2013*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4, concernente «Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1924 del 16 settembre 2013 con la quale è stato approvato lo schema del seguente regolamento,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Questo regolamento, in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), individua e definisce:

a) le modalità di organizzazione e di gestione dell'anagrafe canina provinciale;

b) le modalità di accesso all'anagrafe canina e i soggetti legittimati ad accedervi;

c) le caratteristiche strutturali e i criteri per la costruzione dei rifugi e per il risanamento dei canili municipali e le modalità e i criteri per garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per assicurare il controllo sanitario;

d) le modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati all'anagrafe felina provinciale;

e) i criteri e le modalità di svolgimento delle attività riconosciute agli enti e alle associazioni protezioniste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);

f) le modalità di esercizio delle funzioni esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di seguito denominata azienda sanitaria, in materia di anagrafe canina e di prevenzione del randagismo.

Art. 2.

Organizzazione e gestione dell'anagrafe canina provinciale


1. L'anagrafe canina, che si articola in sezioni comunali, è istituita e gestita dall'azienda sanitaria in collaborazione con i comuni.

2. All'anagrafe canina vengono registrate le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dei cani di proprietà e di quelli trovati vaganti sul territorio provinciale;

b) i dati, le notizie ed i rilievi dell'azienda sanitaria ritenuti utili ai fini della sicurezza pubblica e sanitaria, relativi ai cani morsicatori e ai cani con aggressività non controllata, riguardanti situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

3. L'identificazione è attuata mediante un sistema elettronico a radiofrequenza (RFID), composto da un microchip e da un lettore di codici. Il microchip è un dispositivo, inserito sotto cute, utilizzato per memorizzare le informazioni relative all'identità del cane. Il lettore di



codici è un dispositivo utilizzato per comunicare con il microchip che consente di riprodurre sul visualizzatore ottico il codice di identificazione memorizzato ed eventuali altre informazioni. I microchip e i lettori di codici sono conformi agli standard europei e alle norme ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785.

4. L'applicazione di microchip ai cani è effettuata, presso le rispettive strutture veterinarie, da veterinari pubblici oppure da veterinari liberi professionisti abilitati, tramite apposita convenzione, con l'azienda sanitaria. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip registrano contestualmente all'anagrafe canina gli animali identificati. La registrazione avviene mettendo in relazione l'animale individuato attraverso le sue caratteristiche e il codice di identificazione memorizzato nel microchip inserito sottocute con i dati identificativi del proprietario.

5. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe canina, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è garantito a:

- a) comuni;
- b) strutture provinciali competenti;
- c) veterinari pubblici;
- d) veterinari liberi professionisti abilitati ai sensi del comma 4;
- e) organi di vigilanza che ne facciano richiesta all'azienda sanitaria;
- f) enti o associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta all'azienda sanitaria;
- g) gestori di rifugi per cani.

6. I soggetti individuati dal comma 5 sono abilitati a ricevere, anche attraverso un sistema di messaggi di telefonia mobile, i dati identificativi del cane. L'azienda sanitaria può abilitare a ricevere i dati identificativi del cane anche soggetti diversi da quelli indicati dal comma 5. Il soggetto abilitato riceve i dati identificativi a seguito della trasmissione del codice di identificazione del microchip inserito sottocute.

Art. 3.

Iscrizione all'anagrafe canina

1. Il proprietario o il detentore di un cane provvede all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina entro sessanta giorni dalla nascita o entro trenta giorni da quando ne viene in possesso, mediante l'identificazione e la registrazione dell'animale, secondo le modalità previste dall'art. 2. L'iscrizione del cane precede in ogni caso la sua cessione a terzi.

2. Il proprietario o il detentore che per l'iscrizione all'anagrafe si avvale dell'azienda sanitaria, è tenuto al versamento della tariffa individuata nel tariffario provinciale.

3. Il veterinario che provvede all'identificazione di un cane per l'iscrizione all'anagrafe ha il compito di:

- a) verificare se il soggetto è già dotato di microchip;
- b) accertare l'integrità della confezione contenente il microchip e la corrispondenza del codice numerico riportato sulle fustelle della confezione o a livello dell'ago iniettore con quello memorizzato nel microchip;

c) inserire sotto cute il microchip e attestarne l'avvenuta applicazione nei modi stabiliti dall'azienda sanitaria;

d) procedere contestualmente o, in caso di impossibilità, nel più breve tempo possibile, alla registrazione all'anagrafe dei dati anagrafici dell'animale, del proprietario e del detentore;

e) consegnare al richiedente una copia del modello di iscrizione, compilato in ogni sua parte, quale attestato di avvenuta registrazione del soggetto all'anagrafe canina;

f) archiviare e mantenere disponibile una copia dell'attestato di avvenuta registrazione;

g) informare il proprietario degli obblighi di legge derivanti dal possesso dell'animale.

4. I veterinari, nell'esercizio della loro attività, sono tenuti a verificare che il cane sia provvisto di microchip. Se il cane non è dotato di microchip, il veterinario provvede all'applicazione e quindi alla registrazione all'anagrafe canina. Se il proprietario o il detentore del cane non acconsente all'applicazione del microchip o se quest'ultimo risulta illeggibile, il veterinario deve darne comunicazione all'azienda sanitaria.

5. I comuni effettuano, con proprio personale, periodici controlli sull'esattezza dei dati anagrafici dei cani in proprietà o in detenzione dei residenti nel proprio territorio, provvedendo a dotare la propria polizia locale di dispositivo di lettura dei microchip.

6. L'azienda provinciale garantisce l'uniformità su tutto il territorio provinciale delle modalità di registrazione degli animali all'anagrafe canina, individuando, con proprio provvedimento, le procedure nel dettaglio e predisponendo la necessaria modulistica.

Art. 4.

Variazione e cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe canina

1. Il proprietario o il detentore del cane comunica al comune di residenza, per tutta la durata della vita dell'animale, le variazioni successive alla data dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina individuate nell'allegato A entro i termini previsti dal medesimo allegato.

2. L'azienda sanitaria individua nel provvedimento previsto dall'art. 3, comma 6, le modalità di aggiornamento informatico dell'anagrafe canina ad opera dei comuni, garantendo, se necessario, un idoneo supporto e un'adeguata formazione del personale.

Art. 5.

Rifugi per cani

1. Per rifugio per cani, di seguito denominato rifugio, si intende una struttura destinata al ricovero permanente dei cani vaganti e per i quali non è stato possibile rintracciare il proprietario.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione dei rifugi nel rispetto delle caratteristiche strutturali e dei criteri stabiliti dall'art. 6 e possono affidarli in gestione, sulla base di convenzioni, ad enti, ad associazioni



protezioniste e a privati. Nelle predette convenzioni sono definiti gli adempimenti e gli obblighi in ordine al mantenimento e alla custodia degli animali ospitati, secondo quanto previsto da questo regolamento.

3. I rifugi possono accogliere in custodia, a pagamento, anche cani di proprietà, salvi i casi di esenzione dal pagamento stabiliti dal comune.

4. Per sopperire ad esigenze contingenti i comuni, singoli od associati, devono dotarsi di una struttura minima- le destinata al ricovero dei cani per il tempo necessario all'espletamento delle prime verifiche anagrafiche e sanitarie. In tale struttura sono garantite le condizioni di benessere animale anche sulla base delle indicazioni fornite dall'azienda sanitaria.

5. I dati relativi alle presenze e alle movimentazioni dei singoli soggetti ospitati nelle strutture previste da questo articolo sono riportati nel registro delle presenze.

6. Le strutture previste da questo articolo sono soggette al controllo sanitario, secondo quanto previsto dall'art. 8.

Art. 6.

Criteri e caratteristiche strutturali per la costruzione dei rifugi

1. La costruzione dei rifugi per cani deve soddisfare le caratteristiche strutturali di seguito indicate, prevedendo:

a) un reparto di accettazione con box individuali per l'espletamento delle procedure di identificazione, di controllo sanitario e dei trattamenti profilattici;

b) un reparto sanitario di isolamento con box individuali per una capienza pari al dieci per cento del numero complessivo, riservato alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria a degenza e a cura;

c) uno spazio chiuso per il deposito degli alimenti per animali;

d) un reparto infermeria per le cure veterinarie e per gli interventi di pronto soccorso;

e) un locale idoneo o un congelatore per la conservazione delle carcasse di cani morti in attesa di essere recapitate alle strutture autorizzate per la loro eliminazione o ai laboratori diagnostici in caso sia necessario accertare la causa del decesso o raccogliere informazioni a fini epidemiologici;

f) uno spazio destinato esclusivamente ai detersivi, ai disinfettanti e alle attrezzature di pulizia;

g) contenitori adeguati per dimensioni e caratteristiche strutturali, per la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni;

h) un'area adibita al lavaggio, attrezzata con vasca lavatoio e relativi utensili; le dimensioni devono essere adeguate alle attrezzature utilizzate e al numero di cani ospitati;

i) un reparto protetto per il ricovero delle cucciolate;

j) uno spogliatoio per il personale, di dimensioni adeguate rispetto al numero degli addetti, con annessi servizi igienici e doccia;

k) un reparto destinato all'attività amministrativa.

2. La costruzione dei rifugi per cani deve rispettare i seguenti criteri:

a) le superfici minime dei box o dei recinti devono fare riferimento ai parametri fissati dalle norme vigenti, anche con riferimento alla razza e alle dimensioni del cane, nonché garantire il miglior confort rispetto alle caratteristiche etologiche e biologiche degli animali ricoverati. È data la preferenza a box dotati di parquette esterno;

b) i box devono essere costruiti con materiali che facilitino le operazioni di pulizia, di lavaggio e di disinfezione e devono consentire il confinamento del cane per l'espletamento delle medesime operazioni;

c) i box devono essere dotati di cuccia o di adeguato spazio per il riposo;

d) il pavimento del box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio;

e) i divisori fra recinti devono essere costruiti in modo da evitare lo stress visivo fra cani di box adiacenti ed eventuali ferimenti;

f) i recinti devono essere sufficientemente spaziosi, per assicurare un moto fisiologicamente naturale, avere adeguata inclinazione di drenaggio e il settore giorno deve essere parzialmente coperto.

Art. 7.

Adeguamento delle strutture per cani esistenti

1. Le strutture per cani esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, entro un anno dalla medesima data, sono adeguati alle caratteristiche strutturali e ai criteri previsti dall'art. 6 per la costruzione dei rifugi.

Art. 8.

Organizzazione sanitaria dei rifugi

1. I rifugi devono garantire buone condizioni di vita degli animali ospitati, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposti a controllo e sorveglianza sanitaria ad opera dell'azienda sanitaria, con riferimento alle principali malattie infettive e zoonosi.

2. I trattamenti vaccinali e profilattici eseguiti presso i rifugi sono a carico dell'azienda sanitaria. Le azioni di disinfezione e di derattizzazione sono a carico del soggetto gestore del rifugio.

3. L'assistenza medica e chirurgica di base per gli animali senza proprietario ospitati presso i rifugi è erogata dall'azienda sanitaria direttamente o tramite convenzione con strutture private e i relativi oneri sono a carico dell'azienda sanitaria.

4. Il gestore del rifugio ha l'obbligo di predisporre e tenere il registro delle presenze dei cani, i piani di disinfezione, di derattizzazione, di disinfestazione e di smaltimento delle carcasse e delle deiezioni.



Art. 9.

Apertura al pubblico dei rifugi

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati, i comuni stabiliscono orari giornalieri di apertura al pubblico del rifugio e le norme di accesso e di comportamento per il pubblico, nel rispetto dell'incolumità dei visitatori e della tranquillità degli animali ospitati. Gli orari di apertura e le norme di comportamento sono esposti, in modo visibile, all'entrata del rifugio.

2. Il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.

3. Il gestore del rifugio acquisisce le evidenze dello svolgimento di percorsi formativi o della competenza dei collaboratori volontari indicati dal comma 2, con particolare riferimento alla conoscenza degli aspetti comportamentali, relazionali e sanitari dei cani e si dota di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile.

Art. 10.

Recupero, trasporto e custodia dei cani vaganti

1. I comuni, singoli o associati, si dotano di un lettore di codici idoneo all'identificazione dei cani vaganti.

2. I comuni provvedono al recupero di cani incustoditi e vaganti sul proprio territorio con sistemi tali da non causare sofferenze all'animale.

3. Dopo il recupero dell'animale, il personale del comune procede all'identificazione attraverso il microchip e avvisa il proprietario che è tenuto a rientrarne prontamente in possesso. Se non è possibile rintracciarne il responsabile, l'animale è condotto in un rifugio. Il gestore del rifugio, entro tre giorni dall'accoglimento, comunica al proprietario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta cattura e l'invito a ritirare l'animale; nella stessa comunicazione sono indicati le spese per il recupero, le spese della custodia e le spese per le prestazioni sanitarie eventualmente prestate durante il periodo della custodia. Il responsabile dell'animale è tenuto a corrispondere al comune le predette somme.

4. Le spese della custodia in rifugio sono stabilite nella misura forfetaria di euro 20,00 a giorno. Sono esenti dal pagamento delle spese indicate dal comma 3 i titolari di pensioni sociali.

5. Il gestore del rifugio, entro cinque giorni dalla cattura, provvede all'iscrizione all'anagrafe canina dei cani recuperati e accolti nel rifugio non iscritti all'anagrafe medesima.

6. I cani recuperati privi di microchip sono consegnati al proprietario o al detentore che li reclamano entro sessanta giorni dalla cattura, previo il pagamento delle spese indicate dal comma 3 e di quelle per l'iscrizione all'anagrafe.

7. I cani recuperati privi di microchip e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono essere ceduti a privati che offrano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni protezioniste. Le spese sostenute per il recupero, la custodia e l'iscrizione all'anagrafe canina sono a carico del comune nel cui territorio il cane è stato catturato.

8. Gli enti e le associazioni protezioniste che si attivano per trovare un soggetto a cui affidare il cane recuperato, individuano una procedura interna per l'accertamento delle necessarie qualità e caratteristiche del soggetto affidatario, tenuto anche conto di quanto indicato dall'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 2012. In nessun caso gli enti e le associazioni possono richiedere al soggetto affidatario somme di denaro, sia nelle fasi di accertamento, che in occasione dell'affidamento vero e proprio.

Art. 11.

Tutela dei gatti liberi

1. I comuni segnalano all'azienda sanitaria la presenza sul proprio territorio di colonie di gatti che vivono in libertà. Sulla base di tali segnalazioni l'azienda sanitaria provvede al controllo delle nascite dei gatti secondo le modalità stabilite dall'art. 12.

2. Per la gestione e per la cura delle colonie dei gatti, i comuni e l'azienda sanitaria possono avvalersi di enti e associazioni protezioniste sulla base di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati i relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. I gatti delle colonie feline sono identificati mediante microchip al momento della sterilizzazione e contestualmente registrati all'anagrafe felina a nome del comune territorialmente competente. Per le modalità di iscrizione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni indicate agli articoli 2 e 3.

4. Gli oneri concernenti l'assistenza medica e chirurgica di base e di pronto soccorso ai gatti che vivono in libertà sono a carico dell'azienda sanitaria.

Art. 12.


Controllo della popolazione dei cani e dei gatti

1. Su richiesta dei singoli comuni, l'unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'azienda sanitaria, anche sulla base di convenzioni con veterinari liberi professionisti, predispose ai sensi dell'art. 2 della legge n. 281 del 1991, interventi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni di cani e di gatti mediante sterilizzazione.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere effettuati, a proprie spese, dagli enti, dalle associazioni protezioniste o da privati, previa autorizzazione del comune.

3. I cani ricoverati nelle strutture individuate dall'art. 5 possono essere soppressi soltanto se è stata accertata e provata la loro pericolosità o se sono affetti da forme patologiche gravi o non curabili.

4. La soppressione dei cani deve essere deliberata da un comitato costituito, per ogni rifugio, dal responsabile del rifugio o da un suo delegato, da un esperto individuato dal responsabile stesso, da un medico veterinario dell'azienda sanitaria e da un medico veterinario indicato dall'ordine dei veterinari della provincia di Trento. La soppressione è effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico.



5. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Art. 13.

Modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati all'anagrafe felina provinciale

1. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti su base volontaria e i dati e le notizie ritenuti utili ai fini della sicurezza pubblica e sanitaria.

2. Tenuto conto del carattere di volontarietà dell'iscrizione, all'iscrizione si applicano in quanto compatibili le disposizioni indicate agli articoli 2 e 3.

Art. 14.

Interoperabilità tra anagrafi

1. L'azienda sanitaria garantisce l'interoperabilità tra anagrafi provinciali e anagrafe nazionale sulla base delle modalità tecniche ed operative identificate dal Ministero della Salute.

Art. 15.

Attività di vigilanza

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno l'azienda sanitaria trasmette alla competente struttura provinciale una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente contenente:

una dettagliata descrizione delle azioni intraprese, direttamente o a seguito di segnalazione, in relazione al mancato rispetto dei doveri dei responsabili di animali, elencando tipologie e numero delle violazioni rilevate;

una esaustiva e dettagliata indicazione degli elementi che consentano alla Giunta provinciale di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 1, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2012, a garanzia del perseguimento delle finalità indicate dal medesimo art. 1, commi 1 e 2, eventualmente anche individuando proposte di intervento di competenza della Giunta provinciale medesima.

2. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'applicazione della legge provinciale n. 4 del 2012, i corpi di polizia locale e il corpo forestale provinciale possono richiedere l'affiancamento di personale dell'azienda sanitaria.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale n. 4 del 2012, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

l'art. 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in materia di anagrafe canina e di attuazione della legge n. 281 del 1991;

l'art. 8 delle legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie).

2. A partire dalla data indicata dal comma 1 è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2007, n. 4-84/Leg. (Regolamento avente ad oggetto «Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'art. 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo)»).

Tabella A: variazione dei dati dell'anagrafe canina da comunicare al Comune territorialmente competente e termini per la comunicazione.

Evento	Termine
cambio di residenza del proprietario	entro trenta giorni dal cambio di residenza
cessione a terzi del cane	entro trenta giorni dalla cessione
scomparsa/ritrovamento del cane	entro tre giorni dall'evento
morte del cane	entro trenta giorni dall'evento


Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 settembre 2013

Il Vicepresidente ff.: PACHER

(Omissis).

13R00533



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 settembre 2013, n. 24-126/Leg.

Regolamento concernente il contributo per l'esercizio dell'attività di cava (art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 1° ottobre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 comma 1;

Visti gli articoli 15, 37 e 38 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1973 di data 20 settembre 2013, «Regolamento concernente il contributo per l'esercizio dell'attività di cava (art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7). Approvazione.»

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina il contributo per l'esercizio dell'attività di cava istituito dall'articolo 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava).

2. Il contributo, avente natura patrimoniale e scadenza annua, è proporzionato al volume annuale complessivo degli scavi effettuati in cava con riferimento alle tipologie di materiali indicate dall'articolo 2 ed è versato al comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione quale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.

Art. 2.

Tipologie di materiali e relativi importi

1. I materiali estraibili, con i relativi importi, sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

a) pietre ornamentali (porfido lastrificato escluso) euro/m³ 0,10;

b) porfido lastrificato euro/m³ 0,10;

c) inerti euro/m³ 0,10;

d) materiali di uso industriale e altri materiali euro/m³ 0,10.

2. Se i materiali sono estratti in sotterraneo, gli importi sono ridotti del 50 per cento.

3. Gli stessi importi sono aggiornati annualmente dal comune, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre dell'anno precedente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'aggiornamento.

Art. 3.

Determinazione del volume per le cave di proprietà privata

1. Nel caso di cave di proprietà privata, il contributo dovuto è calcolato sulla base del volume totale asportato nell'anno di riferimento, comunicato dal cavatore a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2. Il comune provvede ad effettuare i controlli previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. In relazione agli adempimenti previsti dal comma 1, il comune e il titolare dell'autorizzazione possono stipulare un'apposita convenzione nella quale sono precisate le modalità relative alla verifica delle quantità estratte nonché al pagamento delle spese relative.

Art. 4.

Determinazione del volume per le cave di proprietà comunale

1. Nel caso di cave di proprietà comunale, il contributo dovuto è calcolato sulla base del volume totale asportato nell'anno, individuato dal comune ai sensi degli articoli 12 e 35 della legge provinciale n. 7 del 2006 ai fini del pagamento del canone ivi previsto.

Art. 5.

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo è versato al comune entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di determinazione del contributo stesso trasmesso dal comune a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Il comune, con proprio regolamento, può determinare le modalità per il versamento del contributo.

3. Il comune, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, può stabilire riduzioni, fino ad un massimo del 50 per cento degli importi unitari previsti dall'articolo 2, per le attività di estrazione del porfido che presentino porzioni di cava con rendimenti prossimi allo zero.

4. In caso di versamento con importi arrotondati all'unità di euro, fino a 49 centesimi il versamento è arrotondato all'unità inferiore, oltre i 49 centesimi è arrotondato a quella superiore.

5. Il contributo non è dovuto quando l'importo da versare è inferiore a euro 50.

Art. 6.

Realizzazione diretta degli interventi in luogo del contributo

1. In alternativa alla riscossione di tutte o parte delle somme dovute a titolo di contributo, il comune può affidare direttamente al soggetto interessato lo svolgimento di interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente, di interventi infrastrutturali resi opportuni dalla presenza delle cave e di opere di arredo urbano o chiedere la for-



nitura di materiale proveniente dalla cava in concessione o autorizzata, nel rispetto della normativa in materia di appalti, ivi compresa quella relativa ai requisiti e ai limiti per l'affidamento diretto.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 2006, il contributo per l'esercizio dell'attività di cava è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 settembre 2013.

Il vicepresidente ff.: PACHER

(*Omissis*).

13R00535

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2013, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 nel suppl. n. 2 del 24 settembre 2013*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Art. 1.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in 5.345.837.015,20 euro.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2011 in 3.086.635.361,35 euro, risultano stabiliti — per effetto delle maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2012 — in 3.078.349.217,92 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 3.400.874.986,36 euro, di cui

1.281.856.312,78 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2012 e 2.119.018.673,58 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in 5.428.828.043,10 euro.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2011 in 2.972.864.989,11 euro, risultano stabiliti — per effetto di economie, perenzioni amministrative e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2012 — in 2.891.337.707,38 euro.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 3.296.860.904,21 euro, di cui 1.709.019.708,58 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2012 e 1.587.841.195,63 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Conto di amministrazione


1. L'avanzo dell'esercizio finanziario 2012 di 104.020.482,64 euro risulta stabilito come segue:

		(in euro)
Saldo di cassa		
all'1.1.2012		0,00
Riscossioni		5.023.311.246,76
		<u>5.023.311.246,76</u>
Pagamenti	(-)	5.023.304.846,27
		<u>5.023.304.846,27</u>
Saldo di cassa		
al 31.12.2012		6.400,49
Residui attivi		3.400.874.986,36
		<u>3.400.881.386,85</u>
Residui passivi	(-)	3.296.860.904,21
		<u>3.296.860.904,21</u>
Avanzo dell'esercizio		
finanziario 2012		<u>104.020.482,64</u>

Art. 4.

Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 rimane stabilita come segue:



	(in euro)
Attività finanziarie	
all'1.1.2012	4.520.433.126,58
Aumenti	6.700.616.381,92
Diminuzioni	<u>6.337.788.631,20</u>
al 31.12.2012	<u>4.883.260.877,30</u>
Attività non finanziarie	
prodotte nette	
all'1.1.2012	7.577.668.978,67
Aumenti	300.514.429,55
Diminuzioni	<u>312.614.606,86</u>
al 31.12.2012	<u>7.565.568.801,36</u>
Attività non finanziarie	
non prodotte nette	
all'1.1.2012	640.731.358,61
Aumenti	23.662.444,68
Diminuzioni	<u>16.095.358,33</u>
al 31.12.2012	<u>648.298.444,96</u>
Passività finanziarie	
all'1.1.2012	2.972.864.989,11
Aumenti	1.709.019.708,58
Diminuzioni	<u>1.385.023.793,48</u>
al 31.12.2012	<u>3.296.860.904,21</u>
Passività patrimoniali	
all'1.1.2012	199.574.559,27
Aumenti	34.757.262,56
Diminuzioni	<u>66.968.888,95</u>
al 31.12.2012	<u>167.362.932,88</u>
Patrimonio netto	
all'1.1.2012	9.566.393.915,48
al 31.12.2012	9.632.904.286,53
Miglioramento patrimoniale dell'esercizio 2012	<u>66.510.371,05</u>

Art. 5.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2012, nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2014

1. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, e comunque non oltre il 30 aprile 2014, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate»

1. Dopo il comma 13-ter dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«13-quater. A decorrere dell'entrata in vigore della presente norma, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, ai soggetti passivi IRAP di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione netta IRAP, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, dei costi del lavoro, relativi al medesimo periodo d'imposta, per il personale non occupato da almeno sei mesi, anche precedenti all'entrata in vigore della presente deduzione, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della presente norma. La deduzione è riconosciuta, altresì, in caso di trasformazione da altro tipo di rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato, per i soggetti con età anagrafica alla data della trasformazione pari o inferiore a 29 anni, oppure pari o superiore a 55 anni, a condizione che la trasformazione avvenga dopo l'entrata in vigore della presente norma. La deduzione si applica per tre anni decorrenti dalla data di assunzione del personale o dalla data di trasformazione del contratto e a condizione che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non presenti carattere discontinuo o intermittente. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dal valore della produzione netta IRAP in base alla normativa statale o provinciale vigente.»



2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate in 2.090.000 euro per il 2014, in 4.502.000 euro per il 2015, in 6.914.000 euro per il 2016, in 6.431.000 euro per il 2017, in 3.859.000 euro per il 2018 e in 1.286.000 euro per il 2019, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'aumento delle aliquote IRAP di cui all'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono iscritte nel corrispondente stanziamento di entrata del bilancio.

Art. 8.

Acquisizioni

1. Le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alla provincia autonoma di Bolzano e agli enti locali della provincia autonoma di Bolzano per acquisizioni di immobili finanziati in tutto o in parte dalla provincia autonoma o dagli enti locali stessi.

Art. 9.

*Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
«Riordinamento della struttura dirigenziale della
provincia autonoma di Bolzano»*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11:

«9. Nell'ambito di processi di riorganizzazione e accorpamento di strutture dell'amministrazione provinciale, enti dipendenti della Provincia e di società controllate, disposti in virtù degli indirizzi contenuti nella normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica, è consentito il temporaneo cumulo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione deliberati dalla giunta provinciale. Il conferimento dei predetti incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi.

10. Il termine degli incarichi di cui al comma 9 coincide con le tempistiche di realizzazione delle azioni di riorganizzazione ed accorpamento e non può comunque superare i tre anni.

11. Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni per diversi incarichi per lo stesso soggetto.».

Art. 10.

*Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
«Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige»*

1. Il comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

«6. Nei limiti delle proprie competenze istituzionali la provincia si adopera presso lo Stato e la regione per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi dedicati all'educazione dei figli e alla cura di familiari non autosufficienti e per il sostegno del versamento volontario dei contributi a tali fini. La provincia si impegna in particolare a trovare soluzioni per il genitore che prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha lavorato nel settore privato.».

2. Il comma 5 dell'art. 20 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

«5. Il nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge trova applicazione con l'entrata in vigore dei criteri di concessione di contributi di cui all'art. 19 e comunque non prima dell'anno finanziario 2014. I necessari lavori preparatori hanno luogo ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV.».

3. Il comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:


«5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'esercizio finanziario 2013 in 2.000.000,00 di euro, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 09105, 09120, 09140, 09205, 09210 e 19115 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, all'art. 23-ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, e all'art. 16-ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, abrogati con l'art. 20 della presente legge.».

Art. 11.

*Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
«Norme per l'amministrazione del patrimonio della
provincia autonoma di Bolzano»*

1. Il comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Il ricavo dall'alienazione di immobili può essere reimpiegato per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari.».



Art. 12.

*Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9
«Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione
delle attività economiche»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. La giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti dei relativi rientri.»

Art. 13.

*Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
«Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia
cooperativa»*

1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis (Costituzione del fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). — 1. Ai fini della promozione e dello sviluppo della cooperazione è istituito il fondo ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

2. La giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato in via prioritaria per la concessione di mutui a tasso agevolato e di agevolazioni per la capitalizzazione a favore di enti cooperativi iscritti al registro provinciale di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, nonché per iniziative dirette alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

4. Il fondo è alimentato come segue:

a) dalle risorse del fondo di cui alla legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e successive modifiche;

b) dalle ulteriori eventuali somme stanziata dalla provincia;

c) da quota delle risorse, a valere sul fondo di cui all'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, e successive modifiche;

d) dalle somme derivanti da rimborsi per la parte di spettanza del fondo a seguito di eventuali restituzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi del presente articolo;

e) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo;

f) dalle somme che affluiscono annualmente sul fondo ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche.»

Art. 14.

*Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6
«Compensi ai componenti le commissioni, i consigli,
comitati e collegi, comunque denominati, istituiti
presso l'amministrazione provinciale di Bolzano»*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, è inserito il seguente comma:

«1 -bis. In deroga al comma 1, ai componenti delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riconosciuto un compenso per l'espletamento della loro attività in relazione ad ogni esame da essi svolto. La Giunta provinciale determina l'ammontare del compenso orientandosi in base alla regolamentazione dei compensi e delle indennità dei componenti delle commissioni degli esami di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado. Ai dipendenti provinciali componenti delle commissioni suddette, che espletano la loro attività nell'ambito del proprio servizio, non spetta alcun ulteriore compenso.»

2. Il comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 15.

*Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012,
n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio
2013-2015 (Legge finanziaria 2013)»*

1. Alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, comma 1, tabella A, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:



Tabella A

n. 8	-	450.000,00 €
n. 12-bis viene aggiunto:	+	89.000,00 €
04107- Educazione musicale in lingua tedesca e ladina		
viene aggiunto il seguente capitolo:		
(04107.00)		
n. 16	+	12.574,53 €
n. 17	-	5.000,00 €
n. 28	-	12.574,53 €
n. 38	-	52.000,00 €
n. 44	-	6.000,00 €
n. 46	-	25.000,00 €
n. 49	-	6.000,00 €
n. 98	-	230.000,00 €
viene aggiunto il seguente capitolo:		
(12200.27)		
n. 107	-	333.670,00 €
n. 120	+	230.000,00 €
n. 140	-	35.000,00 €
n. 148	+	300.000,00 €
n. 154	-	248.905,50 €
n. 156	+	248.905,50 €
n. 165	-	142.024,26 €

2. Dopo l'art. 19 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-bis (*Sviluppo, consolidamento e coordinamento delle strutture didattiche ed amministrative della Libera Università di Bolzano e delle strutture di alta formazione*). — 1. Al fine di garantire lo sviluppo, il consolidamento e il coordinamento delle strutture didattiche ed amministrative della Libera Università di Bolzano, del Conservatorio “Claudio Monteverdi” nonché dello Studio teologico accademico Bressanone, nell'ambito degli stanziamenti della funzione/obiettivo 04 istruzione sono destinate al finanziamento delle convenzioni programmatico-finanziarie tra la giunta provinciale e la Libera Università di Bolzano, del Conservatorio “Claudio Monteverdi” e dello Studio teologico accademico di Bressanone gli importi di seguito specificati: 60 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.».

3. Dopo l'art. 20 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-bis. — 1. La provincia concede contributi ad imprese che assumono lavoratori e lavoratrici disoccupati di età superiore a 55 anni, senza lavoro da oltre 6 mesi, con un contratto a tempo indeterminato. Il contributo è commisurato ai contributi sociali e non può superare il 100 per cento degli stessi per un periodo di 24 mesi.».

4. Dopo l'art. 21 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-bis (*Ospedale Bolzano*). — 1. Alla copertura dei costi di costruzione e ammodernamento dell'ospedale di Bolzano sono destinati i mezzi finanziari di seguito indicati sull'unità previsionale di base 21210:

2014	€ 35.000.000,00
2015	€ 35.000.000,00
2016	€ 30.000.000,00
2017	€ 26.350.000,00
2018	€ 20.000.000,00
2019	€ 25.000.000,00
2020	€ 30.000.000,00
2021	€ 26.000.000,00
2022	€ 25.000.000,00
2023	€ 25.000.000,00
2024	€ 24.700.000,00
2025	€ 15.000.000,00
2026	€ 16.300.000,00
2027	€ 10.000.000,00
2028	€ 10.000.000,00
2029	€ 1.000.000,00.”

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23 «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015»

1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese sono apportate per l'anno finanziario 2013 le seguenti variazioni:



Entrata in aumento:		
UPB 450	+	1.453.315,00 €
Spese in diminuzione:		
UPB 02155	-	450.000,00 €
UPB 04116	-	5.000,00 €
UPB 04225	-	12.574,53 €
UPB 06100	-	52.000,00 €
UPB 06135	-	6.000,00 €
UPB 06145	-	25.000,00 €
UPB 06160	-	6.000,00 €
UPB 12200	-	230.000,00 €
UPB 13215	-	333.670,00 €
UPB 20200	-	35.000,00 €
UPB 24100	-	248.905,50 €
UPB 31125	-	142.024,26 €
Spese in aumento:		
UPB 02200	+	73.670,00 €
UPB 04107	+	89.000,00 €
UPB 04115	+	12.574,53 €
UPB 15200	+	230.000,00 €
UPB 22200	+	300.000,00 €
UPB 25105	+	248.905,50 €
UPB 27203	+	2.045.339,26 €

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11 «Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo riguardano l'anno finanziario 2014.»

2. Il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, è così sostituito:

«2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19, stimati per l'esercizio finanziario 2014 in 230.000,00 euro, si fa fronte con lo stanziamento dell'unità previsionale di base 15200.»

3. Il comma 3 dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, è così sostituito:

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 20, stimati in 1.000.000,00 di euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203.»

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 «Legge urbanistica provinciale»

1. Dopo il comma 7 dell'art. 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. La predisposizione dei piani di attuazione per le zone produttive d'interesse comunale spetta al comune competente o ai comuni consorziati e per le zone produttive di interesse provinciale alla provincia. L'ente competente per le zone produttive, tramite stipula di una convenzione, può affidare l'elaborazione del piano di attuazione alla società Business Location Alto Adige. Il piano di attuazione può essere elaborato dai proprietari che rappresentino almeno i due terzi degli immobili interessati e che abbiano stipulato con l'ente competente una convenzione in cui vengono disciplinate le caratteristiche fondamentali del piano di attuazione, le scadenze da rispettare e le eventuali sanzioni.»

2. Il comma 3 dell'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione; ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull'edilizia abitativa agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. Edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data possono essere ampliati nell'ambito di una riqualificazione energetica in misura non superiore al 20 per cento della cubatura esistente. Sussistendo gli stessi presupposti edifici residenziali possono essere comunque ampliati fino a 200 metri cubi. Con delibera della giunta provinciale sono stabiliti ulteriori presupposti e le direttive di applicazione. Qualora nell'ambito dell'ampliamento vengano realizzate una ovvero più nuove abitazioni, le stesse sono soggette all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'art. 79.»

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 5 ottobre 2013.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 17 settembre 2013

DURNWALDER

13R00498

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2013, n. 13.

Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, «Disposizioni in connessione con l'assettamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 24 settembre 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 19-bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19-bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, dopo le parole: «nuovo aggiudicatario della gara» sono inserite le parole: «o qualora una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in scadenza sia prorogata per effetto dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, o della corrispondente disciplina provinciale» e le parole: «all'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7,» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, o alla corrispondente disciplina provinciale».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2013.
2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 settembre 2013

DURNWALDER

13R00499



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 settembre 2013, n. 26.

Modifiche al regolamento sull'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 24 settembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 settembre 2013, n. 1311;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Qualora il servizio di alloggio venga esercitato sia in camere che in appartamenti, va in ogni caso osservato il limite di otto camere, computandosi a tal fine per gli appartamenti soltanto le camere da letto.»

Art. 2.

*Classificazione delle camere
e degli appartamenti per ferie*

1. L'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1-bis (*Classificazione delle camere e degli appartamenti per ferie*). — 1. Le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie di cui all'articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, sono classificati, in base alla loro qualità in specifici ambiti, in cinque categorie contrassegnate da un minimo di un sole ad un massimo di cinque soli, il cui simbolo è riprodotto in allegato.

2. Le aziende classificate ai sensi del comma 1 possono offrire camere ed appartamenti per ferie. Tali aziende sono denominate esercizi misti. La qualità viene rilevata in ambiti specifici in tutte le unità abitative e valutata con un punteggio. L'unità abitativa che ottiene il punteggio più basso funge da base di riferimento per la valutazione dell'azienda.

3. Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto del punteggio complessivo ottenuto nei due ambiti specifici concernenti:

- a) la qualità della struttura e dell'arredamento;
- b) la qualità del servizio offerto.

4. La direttrice o il direttore della ripartizione provinciale competente in materia di turismo determina con decreto, da pubblicarsi nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, il catalogo dei criteri di valutazione per classificare le aziende di cui al comma 1, con indicazione del relativo punteggio.

5. Nella categoria «un sole» rientrano le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, per svolgere l'attività ricettiva.

6. Nella categoria «due soli» rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa degli ambiti di cui al comma 3 ottengono la media di due soli.

7. Nella categoria «tre soli» rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa degli ambiti di cui al comma 3 raggiungono la media di tre soli, purché in ciascun ambito ottengano almeno due soli.

8. Nella categoria «quattro soli» rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di entrambi gli ambiti di cui al comma 3 ottengono quattro soli.

9. Nella categoria «cinque soli» rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di entrambi gli ambiti di cui al comma 3 ottengono cinque soli.

10. Tutte le camere e tutti gli appartamenti per ferie delle categorie da «due soli» a «cinque soli» devono inoltre disporre di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno, toilette ed acqua calda corrente durante l'intera giornata.

11. La domanda di classificazione va presentata all'Area funzionale turismo della Provincia, la quale procede alla classificazione delle aziende sulla base del catalogo dei criteri di cui al comma 4. La classificazione è comunicata all'affittuario privato di camere e di appartamenti per ferie, al comune ed all'associazione turistica territorialmente competente.



12. L'azienda può richiedere una nuova classificazione solo decorsi sei mesi dalla classificazione precedente.

13. La Giunta provinciale autorizza l'uso di cartelli distintivi uniformi, raffiguranti il simbolo del sole. È vietato l'utilizzo di altri simboli di classificazione.».

Art. 3.

Classificazione delle aziende agrituristiche

1. L'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1-ter (*Classificazione delle aziende agrituristiche*). — 1. Le aziende che svolgono attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e sono iscritte nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche previsto dall'articolo 8, comma 4, della stessa legge, possono utilizzare l'apposito simbolo floreale e la denominazione «agriturismo» per dare ospitalità stagionale in edifici siti sul fondo dell'azienda agricola, qualora siano state classificate secondo i criteri e le modalità contenuti nei seguenti commi. A tal fine le aziende agricole sono classificate in cinque categorie contrassegnate da uno a cinque fiori, i cui simboli sono riprodotti nell'allegato.

2. In un'azienda agricola classificata ai sensi del comma 1 possono essere offerte sia camere che appartamenti. In tal caso l'azienda è denominata azienda mista. Tutte le unità abitative sono sottoposte a valutazione qualitativa dell'arredamento e ricevono un punteggio. L'unità abitativa che ottiene il punteggio più basso funge da base di riferimento per la valutazione dell'azienda.

3. Nella classificazione delle aziende agrituristiche si tiene conto del punteggio complessivamente ottenuto sulla base del catalogo dettagliato dei criteri con riferimento alla qualità riscontrata in tre diversi ambiti:

- a) qualità dell'azienda agricola;
- b) qualità dell'arredamento;
- c) qualità del servizio (ricettivo) offerto.

4. Il catalogo dettagliato dei criteri con indicazione dei relativi punteggi per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui al comma 1 ed il punteggio minimo da raggiungere a livello qualitativo in ciascuno dei tre ambiti suindicati per l'assegnazione dei fiori sono stabiliti dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale competente per l'agricoltura, sentita l'organizzazione provinciale più rappresentativa della categoria professionale degli agricoltori. Il relativo decreto è pubblicato nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.

5. Nella categoria «un fiore» rientrano le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.

6. Nella categoria «due fiori» rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa dei tre ambiti di cui al comma 3 ottengono una media di due fiori.

7. Nella categoria «tre fiori» rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa dei tre ambiti di cui al comma 3 raggiungono la media di tre fiori, purché in ciascun ambito ottengano almeno due fiori.

8. Nella categoria «quattro fiori» rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di ciascuno dei tre ambiti di cui al comma 3 ottengono almeno quattro fiori e rispondono inoltre ai seguenti requisiti:

a) l'azienda deve disporre di un angolo vendita o di una bottega del maso con almeno tre prodotti dell'azienda conservabili e trasportabili ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, o, in alternativa, offrire per tutto l'anno la prima colazione con almeno quattro prodotti dell'azienda. I prodotti dell'azienda sono quei prodotti che rispondono ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10;

b) un familiare deve essere a disposizione degli ospiti come interlocutore durante tutta la giornata, senza che debbano essere interrotti i processi produttivi all'interno dell'azienda agricola.

9. Nella categoria «cinque fiori» rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di ciascuno dei tre ambiti di cui al comma 3 ottengono cinque fiori e rispondono inoltre ai seguenti requisiti:

a) le stanze da letto devono essere arredate con pavimenti in legno;

b) gli ospiti devono avere la possibilità di partecipare tutto l'anno alla vita ed all'attività produttiva dell'azienda agricola;

c) l'azienda deve disporre di un angolo vendita o di una bottega del maso con almeno quattro prodotti dell'azienda conservabili e trasportabili ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, e offrire per tutto l'anno la prima colazione con almeno sei prodotti dell'azienda;

d) un familiare deve essere a disposizione degli ospiti come interlocutore durante tutta la giornata, senza che debbano essere interrotti i processi produttivi all'interno dell'azienda agricola.

10. Tutte le camere e tutti gli appartamenti per ferie delle aziende classificate nelle categorie da «due fiori» a «cinque fiori» devono inoltre disporre di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno, toilette ed acqua calda corrente durante l'intera giornata.



11. La domanda di classificazione va presentata alla ripartizione provinciale competente per l'agricoltura. L'Ufficio Edilizia rurale effettua la classificazione sulla base del catalogo dettagliato dei criteri rilevato e compilato per ogni singola azienda. La Giunta provinciale può delegare il compito di effettuare i rilevamenti presso le aziende agricole all'organizzazione provinciale più rappresentativa degli agricoltori, previa stipula di apposita convenzione.

12. L'azienda può richiedere una nuova classificazione solo decorsi sei mesi dalla classificazione precedente.

13. La Giunta provinciale autorizza l'uso di cartelli distintivi uniformi, raffiguranti il simbolo floreale corrispondente alla categoria di appartenenza. Solo le aziende iscritte negli elenchi comunali degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche possono esporre il cartello distintivo corrispondente alla loro classificazione. È vietato l'utilizzo di altri simboli di classificazione riguardanti l'attività ricettiva.»

Art. 4.

Alloggi agrituristiche

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'ospitalità stagionale in edifici siti sul fondo dell'imprenditore agricolo e la somministrazione di pasti agli ospiti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, sono attività disciplinate dalle disposizioni della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e dal presente regolamento.»

Art. 5.

Controlli

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 8 (*Controlli*). — 1. La ripartizione provinciale competente per le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie effettua annualmente una verifica a campione sul sei per cento delle aziende classificate nell'anno precedente. Se in occasione della verifica si accerta che l'azienda non risponde più ai criteri previsti per la categoria in cui è stata classificata, al titolare dell'azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. In caso di mancato adeguamento nel termine previsto, l'azienda viene riclassificata d'ufficio.»

2. La ripartizione provinciale competente effettua annualmente una verifica a campione sul sei per cento delle aziende agrituristiche classificate. Se in occasione della verifica si accerta che l'azienda non risponde più ai criteri previsti per la categoria in cui è stata classificata, al titolare dell'azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. In caso di mancato adeguamento nel termine previsto, l'azienda viene riclassificata d'ufficio.»

Art. 6.

Norme transitorie

1. A partire dal 1° gennaio 2015 la classificazione è effettuata sulla base del catalogo dei criteri di cui all'articolo 1-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, così come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto. Per la verifica a campione di cui all'articolo 1-ter, comma 13, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, così come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, il nuovo catalogo dei criteri trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.

2. Le aziende agricole che al 15 dicembre 2015 risultano classificate con quattro fiori sulla base del catalogo dei criteri precedente all'entrata in vigore del presente decreto sono riclassificate d'ufficio sulla base del catalogo dei criteri approvato ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, così come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto.

3. In deroga a quanto disposto al comma 1, la classificazione nella categoria dei cinque fiori avviene sin da subito su richiesta dell'azienda agricola interessata, purché rispondente ai criteri previsti.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32,
- b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 luglio 2001, n. 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 settembre 2013

DURNWALDER

13R00515


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 settembre 2013, n. 27.

Comitato etico dell'Azienda sanitaria per la sperimentazione clinica.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 41/I-II del 10 ottobre 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
23 settembre 2013, n. 1375



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico dell'Azienda sanitaria per la sperimentazione clinica, di seguito denominato Comitato etico, in attuazione dell'articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 2.

Composizione, nomina e durata

1. Il Comitato etico è istituito quale organismo indipendente e comprende almeno le seguenti figure:

- a) il Direttore sanitario o la Direttrice sanitaria o un sostituto o una sostituta permanente;
- b) tre clinici;
- c) un medico di medicina generale territoriale;
- d) un pediatra o una pediatra;
- e) un biostatistico o una biostatistica;
- f) un farmacologo o una farmacologa;
- g) un farmacista o una farmacista del Servizio sanitario provinciale;
- h) un esperto o una esperta in materia giuridica e assicurativa o un medico legale;
- i) un esperto o una esperta di bioetica;
- j) una persona in rappresentanza dell'area delle professioni sanitarie interessata dalla sperimentazione;
- k) una persona in rappresentanza delle associazioni di volontariato o di tutela dei pazienti;
- l) un esperto o una esperta in dispositivi medici;
- m) in relazione all'area medico-chirurgica oggetto di indagine con il dispositivo medico in studio, un ingegnere clinico o un'ingegnera clinica o altra figura professionale qualificata;
- n) in relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, un esperto o una esperta in nutrizione;
- o) in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico o un'esperta clinica del settore;
- p) in relazione a studi di genetica, un esperto o una esperta in genetica.

2. La composizione del Comitato etico può essere allargata a ulteriori figure professionali ritenute essenziali per il suo buon funzionamento e deve in ogni caso adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

3. I componenti del Comitato etico interni all'Azienda sanitaria sono nominati dal Direttore generale o dalla Direttrice generale dell'Azienda stessa sulla base della loro qualifica e delle specifiche conoscenze nelle materie di competenza del Comitato etico.

4. I componenti del Comitato etico esterni all'Azienda sanitaria sono nominati dal Direttore generale o dalla Direttrice generale dell'Azienda stessa su proposta dei rispettivi ordini o collegi professionali, se esistenti, e in ogni caso sulla base di comprovate esperienze e specifiche conoscenze nelle materie di competenza del Comitato etico.

5. Il Comitato etico elegge al proprio interno il o la presidente e un componente che funge da sostituto in caso di assenza.

6. La Provincia autonoma di Bolzano trasmette in via telematica la notifica della nomina e la composizione del Comitato etico alle autorità competenti previste dalla normativa statale.

7. I componenti del Comitato etico non possono delegare le proprie funzioni.

8. In caso di valutazioni inerenti ad aree non coperte dai propri componenti, sono convocati esperti o esperte esterni.

9. La durata del mandato dei componenti del Comitato etico, compreso il Presidente o la Presidente, è di tre anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta.

10. Per assicurare la continuità di funzionamento del Comitato etico, tre mesi prima della scadenza del mandato sono avviate le procedure per la nomina dei nuovi componenti. Il Comitato etico può operare in regime di proroga per un massimo di 45 giorni dalla scadenza del mandato; entro tale termine deve essere nominato il nuovo Comitato.

11. Nel periodo di proroga di cui al comma 10, il Comitato etico può adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 3.

Indipendenza

1. L'indipendenza del Comitato etico è garantita:


- a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica all'Azienda sanitaria;
- b) dalla presenza di componenti esterni all'Azienda sanitaria, in misura non inferiore ad un terzo del totale;
- c) dall'estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta;
- d) dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico-finanziario tra i componenti del Comitato etico e le aziende del settore interessato.

Art. 4.

Compiti

1. Al Comitato etico spettano le seguenti competenze:

- a) il controllo e la verifica della sperimentazione clinica dei farmaci;
- b) il controllo e la verifica della sperimentazione clinica dei dispositivi medici;
- c) il controllo e la verifica delle questioni riguardanti l'uso di farmaci e dispositivi medici;



d) il controllo e la verifica dell'impiego di procedure chirurgiche e cliniche;

e) il controllo e la verifica degli studi di prodotti alimentari sull'uomo;

f) funzioni consultive in relazione a iniziative riguardanti la ricerca e l'innovazione.

Art. 5.

Funzionamento

1. Il Comitato etico disciplina con proprio regolamento i compiti in dettaglio, l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la segreteria tecnico-scientifica, la segreteria amministrativa, gli aspetti economici, le ulteriori norme di garanzia dell'indipendenza e di incompatibilità e le regole di comportamento dei suoi componenti, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.

2. Ai componenti del Comitato etico sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 settembre 2013

DURNWALDER

13R00517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 ottobre 2013, n. 28.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II dell'8 ottobre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 luglio 2013, n. 1169;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Per motivi di marketing, l'imposta comunale di soggiorno può essere anche denominata in breve "Ortstaxe", "imposta di soggiorno" e "local tax".»

2. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«2. Il gestore dell'esercizio ricettivo riscuote l'imposta comunale di soggiorno per ogni persona e per ogni notte di soggiorno.»

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituita:

«c) riversare al comune competente le somme dovute.»

4. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge provinciale, almeno il 10 per cento dell'imposta comunale di soggiorno è attribuito ai consorzi turistici, da finalizzare al marketing di destinazione, mentre la quota restante è destinata alle associazioni turistiche.»

5. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è abrogato.

6. Dopo il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. L'esenzione di cui al comma 1 lettera c) si applica solo fino al 31 dicembre 2014.»

7. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«2. Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l'imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti, previo parere dell'associazione turistica territorialmente competente, fino alla misura massima complessiva di euro 2,00. L'aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all'art. 1 comma 2 della legge provinciale ed avviene di principio in maniera proporzionale. In questo caso l'aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi ed iniziative che coinvolgono tutte le categorie ricettive, l'aumento può avvenire anche con un importo determinato, in misura uguale per ognuna di esse. Il Comune può assegnare una parte o l'intero gettito derivante dall'aumento dell'imposta direttamente al consorzio turistico, qualora espressamente previsto da un parere dell'associazione turistica territorialmente competente, altrimenti tutte le entrate derivanti dall'aumento rimangono in loco.»

8. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma 4:



«4. Gli importi dell'imposta comunale di soggiorno stabiliti dal comune sono riscossi senza arrotondamento.»

9. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«1. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9, i sostituti d'imposta riversano al comune competente le somme dovute per il mese precedente. Il versamento non deve necessariamente avvenire ogni mese, bensì può avvenire anche ogni tre mesi.»

10. L'allinea del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituita:

«3. Se i sostituti d'imposta, la Provincia o i comuni non presentano reclami in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le associazioni turistiche ed i consorzi turistici abbiano depositato in via telematica presso i comuni competenti e presso la Ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione:»

11. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è abrogato.

12. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 2.»

13. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. In prima applicazione il comune può deliberare l'aumento dell'imposta entro il 30 novembre 2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 ottobre 2013

DURNWALDER

13R00518

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2013, n. 0162/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 18 settembre 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

Visti in particolare gli articoli 24 e 32, come modificati e integrati, da ultimo, dall'articolo 2, commi 64 e 65, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) nonché dall'articolo 6, comma 21, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale e difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, formazione e ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali e modifiche alla legge regionale 27/2012) e dall'articolo 2, comma 20, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007);

Rilevato che, per effetto delle citate modifiche e integrazioni, la disciplina dell'intervento regionale nell'ambito delle revisioni cooperative risulta profondamente innovata: infatti, il distinto canale finanziario, già previsto a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai fini della copertura delle spese da loro sostenute per l'effettuazione delle revisioni nei confronti degli enti ad esse aderenti, è stato fatto confluire nell'ambito dei finanziamenti annuali destinati a sostenere le attività programmate dalle suddette Associazioni per la realizzazione di molteplici iniziative di promozione e sviluppo del comparto, il che ha inoltre comportato la corrispondente modifica dei criteri di ripartizione di tali finanziamenti annuali fra le Associazioni medesime;

Visto il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007», emanato con proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres., e successivamente modificato e integrato con propri decreti n. 0319/Pres. del 20 novembre 2009, n. 0207/Pres. del 27 settembre 2010, n. 093/Pres. del 27 aprile 2011 e n. 0239/Pres. del 19 ottobre 2011, di seguito Regolamento;



Considerata l'esigenza di apportare al Regolamento le modifiche e integrazioni necessarie a conformarne le disposizioni al dettato legislativo vigente, ricomprendendo fra le iniziative oggetto dei finanziamenti da esso disciplinati anche le attività di revisione svolte dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo nei confronti delle cooperative ad esse aderenti, ridefinendo le percentuali del riparto delle risorse fra le Associazioni stesse, sulla base dei nuovi criteri individuati dalla legge, ed adeguando corrispondentemente l'elenco della documentazione da produrre a corredo della domanda;

Considerata inoltre l'opportunità di apportare, sulla base dell'esperienza operativa maturata, alcune ulteriori modifiche e integrazioni funzionali a una maggiore efficacia degli interventi e a una maggiore speditezza nella loro attuazione, con particolare riferimento al termine previsto per la presentazione delle domande e alla specificazione delle spese ammissibili e rendicontabili;

Ritenuto altresì di definire la disciplina transitoria relativa alle domande di contributo per l'esercizio 2013 che risultino già presentate alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di modifica, prevedendo che le stesse mantengano validità, purché opportunamente integrate entro quindici giorni dalla data medesima;

Visto il «Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di enti cooperativi, alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27», emanato con proprio decreto 24 novembre 2010, n. 0257/Pres.;

Ritenuto di disporre l'abrogazione di quest'ultimo regolamento, in quanto il relativo fondamento di legge è venuto meno, per effetto dell'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 27/2007, operata dall'articolo 2, comma 64, lettera b), della citata legge regionale n. 27/2012;

Sentita, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 27/2007, la Commissione regionale per la cooperazione, che si è espressa favorevolmente, nella riunione del 10 giugno 2013, sull'impostazione e i contenuti della bozza normativa di modifica del Regolamento di cui al proprio decreto n. 088/Pres./2009, predisposta per le finalità sopra illustrate dalla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

Visto il regolamento, perfezionato dalla Direzione centrale suddetta tenuto conto di tale parere e degli approfondimenti tecnici svolti con gli uffici regionali competenti, in ordine agli aspetti prettamente amministrativi e contabili;

Ritenuto di procedere all'emanazione del «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88/Pres.»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2013, n. 1517;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88/Pres.», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(Omissis).

13R00508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 settembre 2013, n. 0163/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 20/2012 per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e delle colonie feline.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 settembre 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione» e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'art. 8, comma 10, della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2013 n. 6;

Visti in particolare:

il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 20/12, che prevede: «La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2 e di cui all'art. 23, comma 2»;

il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 20/12, che prevede: «Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 7, sono effettuati dai ve-



terinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni»;

il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 20/12 che prevede: «I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 30 agosto 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 17 comma 4 della legge regionale 20/2012 per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e delle colonie feline» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

13R00509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 settembre 2013, n. 0164/Pres.

Regolamento recante i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 settembre 2013*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, commi 6 e 7, della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5;

Visto l'art. 14, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6;

Visti:

il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20/2012, che prevede: «Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede legale o operativa nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge»;

il comma 1-*bis* dell'art. 6 della legge regionale 20/2012, che prevede: «Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 30 agosto 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui all'art. 6 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

13R00510

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 9.

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. n. 30 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 agosto 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

finalità

1. Al fine di fronteggiare la perdurante situazione di grave crisi economica e sociale e la conseguente carenza di liquidità delle imprese, la presente legge adotta le misure urgenti necessarie a sostenere e rilanciare i settori produttivi del territorio regionale e a tutelare l'occupazione.



Art. 2.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 2/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole «della Sezione per le garanzie» sono aggiunte le seguenti: «e, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo, della Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, di seguito denominata Sezione smobilizzo crediti PA».

Art. 3.

Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 2/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2012 le parole «e del Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «, del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 2/2012

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 2/2012 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis Sezione smobilizzo crediti PA - 1. La Sezione crediti PA costituisce strumento di agevolazione a favore del sistema produttivo regionale finalizzato a supportare l'equilibrio della gestione finanziaria aziendale in relazione all'andamento del mercato del credito tramite il sostegno all'effettuazione di operazioni di smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale del Friuli Venezia Giulia per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

2. Le dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA sono destinate alla concessione di contributi a sollievo degli oneri a carico dell'impresa creditrice in relazione a operazioni finanziarie di smobilizzo del credito.

3. A valere sulle dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA possono essere, altresì, concessi finanziamenti agevolati a complemento delle operazioni finanziarie di cui al comma 2, nel caso in cui l'impresa creditrice:

a) aderisce alla proposta di determinazione del saggio degli interessi moratori a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 1 in ritardo con il pagamento in conformità ad apposito schema di convenzione approvato, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali, di concerto con gli Assessori competenti in materia di finanze, programmazione e patrimonio e funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

b) dimostra di aver corrisposto la quota spettante ai subappaltatori e ai cottimisti della somma ricevuta dall'impresa creditrice medesima a seguito dell'effettuazione dell'operazione finanziaria di smobilizzo del credito.

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di agevolazione finanziaria di cui al presente articolo possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, oltre alle banche in conformità all'articolo 4, gli intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012

1. All'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e del Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «, del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA»

b) al comma 9 le parole «e al Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «, al Fondo per lo sviluppo e alla Sezione smobilizzo crediti PA».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 2/2012

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 le parole «Al Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Alla Sezione smobilizzo crediti PA»;

b) al comma 11:

1) le parole «nel Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «nella Sezione smobilizzo crediti PA»;

2) le parole «a tale Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «a tale Sezione»;

3) le parole «Nel medesimo Fondo confluiscono» sono sostituite dalle seguenti: «Nella medesima Sezione smobilizzo crediti PA confluiscono»;

4) le parole «sono trasferiti in capo al Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasferiti in capo alla Sezione smobilizzo crediti PA»;

c) al comma 14 le parole «di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 6 e 6-bis»;

d) al comma 20 le parole «e sul Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «, sul Fondo per lo sviluppo e sulla Sezione smobilizzo crediti PA».

Art. 7.

Misure dirette al rafforzamento dell'operatività dei Fondi di cui all'articolo 14, comma 46, della legge regionale n. 11/2009

1. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere ai Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato e ciò nella misura massima complessiva di 80 milioni di euro.



2. Con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione, d'intesa con l'Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali, la Giunta regionale ripartisce l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 tra i Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009 e individua puntualmente i crediti oggetto di rinuncia.

3. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 le risorse sono assegnate a titolo di dotazione ordinaria dei Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'attuale impiego dei fondi, la Giunta regionale può disporre che le risorse relative ai crediti rinunciati vengano trasferite dai Fondi originariamente destinatari delle anticipazioni al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 2/2012 per essere destinate alla dotazione ordinaria di quest'ultimo.

5. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009, i previsti rientri al bilancio regionale.

Art. 8.

Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 11/2009

1. Dopo la lettera f *quater*) del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11/2009 è aggiunta la seguente:

«f *quinquies*) Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi.»

Art. 9.

Finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6-bis della legge regionale n. 2/2012 Sezione smobilizzo crediti PA

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6-bis della legge regionale n. 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA, come inserito dall'articolo 4, un finanziamento dell'ammontare di 5 milioni di euro da rimborsare entro il 30 giugno 2023, senza applicazione di interessi.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 6-bis della legge regionale n. 2/2012 ed entrano a far parte della dotazione ordinaria del Fondo.

3. Il competente Servizio della Direzione regionale attività produttive, nell'atto con cui dispone il pagamento delle risorse oggetto del finanziamento, provvede al contestuale accertamento del credito restitutorio in favore della Regione, che viene iscritto alla competenza finanziaria dell'esercizio di scadenza del credito.

4. Al trasferimento di cui al comma 1 non si applica l'articolo 7, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003).

Art. 10.

Modifica all'articolo 32 della legge regionale n. 7/2000

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 1 è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.»

2. La disposizione di cui all'articolo 32, comma 5-bis, della legge regionale 7/2000, come aggiunto dal comma 1, si applica anche con riferimento ai vincoli di destinazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure attuate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione.


2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.

3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, si provvede mediante l'istituzione del «Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e annuale per l'anno 2013, con uno stanziamento di 80 milioni di euro.



2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.5069 e del capitolo 9999 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009».

3. All'onere di 80 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1426 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6-bis della legge regionale n. 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA regionale e locale».

5. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 4 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

7. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 6 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 8 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 3, è istituito, per memoria, nello stato di previsione

dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 4.5.270 il capitolo 2998 con la denominazione «Rientri derivanti dal finanziamento concesso al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6-bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - Sezione smobilizzo crediti della PA regionale e locale».

Art. 13.

Altre disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è autorizzato l'accantonamento di 75 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 54 di nuova istituzione, con la denominazione «Futuri interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e di contrasto alla disoccupazione giovanile».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 10.7.1.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 59 - «Interventi futuri per crisi industriali complesse».

3. All'onere complessivo di 85 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 agosto 2013

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

13R00506



LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 10.

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 30 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle competenze a essa attribuite dallo statuto speciale, in particolare, dall'art. 4, primo comma, numero 1, e dagli articoli 19 e 21, adotta con la presente legge ulteriori misure per ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari.

2. In attesa dell'emanazione di nuove norme di attuazione statutaria in materia di funzioni di controllo della Corte di conti, la presente legge reca altresì norme di primo adeguamento, nell'ambito della propria competenza legislativa, alle disposizioni dell'art. 1, commi da 9 a 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto medesimo.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/1964

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 2/1964

1. All'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente del-

la Giunta Regionale e agli assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei consiglieri), come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 18/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La misura dell'indennità di presenza di cui all'art. 19, secondo comma, dello statuto speciale della Regione è fissata in 6.300 euro mensili lordi.»;

b) il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del consiglio o delle commissioni permanenti verrà operata una trattenuta pari a un ventunesimo della predetta indennità mensile. Con deliberazione dell'ufficio di presidenza sono stabiliti i casi in cui l'assenza è da ritenersi giustificata.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 2/1964

1. L'art. 3 della legge regionale 2/1964 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 — 1. La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 2 decorre, per i consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni ai sensi dell'art. 17 dello statuto speciale, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione da parte del consiglio.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 52/1980

Art. 4.

Inserimento dell'art. 01 nella legge regionale n. 52/1980

1. Prima dell'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

«Art. 01 — 1. I gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale, sono articolazioni organizzative del consiglio regionale medesimo, ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del consiglio regionale.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge.».

Art. 5.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 52/1980

1. Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 52/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo criteri e limiti stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza».



Art. 6.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 52/1980

1. All'art. 4 della legge regionale n. 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'art. 4-*bis* e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.»;

b) al comma 3 dopo le parole «per il funzionamento delle segreterie particolari» sono aggiunte le seguenti: «; le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al personale assegnato ai gruppi consiliari con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale»;

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. La sostituzione di cui al comma 3-*bis* non rileva al fine del computo di cui all'art. 4-*bis*.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 52/1980

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 52/1980 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* — 1. L'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'amministrazione regionale.

3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2 è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di tre unità di categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo. Qualora al gruppo misto appartengano due consiglieri la quota fissa spettante è equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione; qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere, la quota fissa spettante è equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione.

4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.

6. Qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'art. 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili. Tra le spese di personale sono comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale.

7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'ufficio di presidenza.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 52/1980

1. All'art. 5 della legge regionale n. 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del primo comma le parole «al precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 4»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il personale previsto dall'art. 4-*bis*, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'art. 4-*bis*, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.

1-*ter*. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'art. 4-*bis*.

1-*quater*. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 4-*bis*.

1-*quinquies*. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'art. 4-*bis*, comma 3, i presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'art. 7-*bis*, comma 2, e a richiedere all'amministrazione regionale i conseguenti correttivi.

1-*sexies*. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'art. 4-*bis*, commi 1 e 2, l'amministrazione regionale, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2-*bis*).».



Art. 9.

Sostituzione dell'art. 7-bis della legge regionale n. 52/1980

1. L'art. 7-bis della legge regionale n. 52/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. — 1. La proposta nominativa dei presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al numero 2-bis) del primo comma dell'art. 5, con indicazione della categoria e della tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro per l'esecuzione all'amministrazione regionale.

2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 1 hanno durata sino al termine della legislatura, salvo verifica della disponibilità finanziaria annuale ai sensi dell'art. 4-bis. Il rapporto di lavoro può essere risolto prima della scadenza prevista, su richiesta del presidente del gruppo. Il rapporto di lavoro cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato.»

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 52/1980

1. L'art. 8 della legge regionale n. 52/1980 è abrogato.

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 52/1980

1. L'art. 8-bis della legge regionale n. 52/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 8-bis. — 1. I beni strumentali acquisiti dai gruppi consiliari con i fondi di cui all'art. 12 sono soggetti a inventario.

2. Con deliberazione dell'ufficio di presidenza si provvede alla disciplina dell'assegnazione dei beni ai gruppi consiliari secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4; nell'assegnazione dei beni di cui all'art. 2, comma 4, ai gruppi consiliari costituiti a inizio legislatura può tenersi conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra il gruppo cessato, da cui i beni medesimi provengono, e uno o più gruppi costituiti.»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 52/1980

1. L'art. 12 della legge regionale n. 52/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.

2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.

3. L'importo complessivo di cui al comma 2 è suddiviso dall'ufficio di presidenza:

a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;

b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari, in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo.

4. I contributi non possono essere utilizzati:

a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;

c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;

d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

f) per spese relative all'acquisto di automezzi.

5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.

6. Con apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.»

Art. 13.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 52/1980

1. Al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 52/1980, le parole «, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa,» sono soppresse.

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 52/1980

1. L'art. 14 della legge regionale n. 52/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — 1. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.»



Art. 15.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 52/1980

1. L'art. 15 della legge regionale n. 52/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — 1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'ufficio di presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun gruppo al Presidente della Regione ai fini del successivo inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo previsto dalla normativa statale.

4. Con apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.»

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 15-bis della legge regionale n. 52/1980

1. L'art. 15-bis della legge regionale n. 52/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis (*Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari*). — 1. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.

2. La Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari.

3. I dati di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di

un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).»

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 15-bis della legge regionale n. 52/1980, come sostituito dal comma 1, si provvede nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), con riferimento alle risorse previste all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015.

3. In relazione al disposto di cui al comma 2, alle unità di bilancio 11.3.1.1189 e 11.3.2.1189 nella denominazione dei capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015 dopo le parole «Amministrazione regionale» sono inserite, rispettivamente, le parole «e del Consiglio regionale» e le parole «e il Consiglio regionale».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 21/1981

Art. 17.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 21/1981

1. All'art. 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), come modificato dall'art. 7, comma 29, della legge regionale n. 21/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti segretari dell'ufficio di presidenza.»

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Ai consiglieri eletti presidenti di commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del consiglio e ai presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio.»

Art. 18.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21/1981

1. All'art. 4 della legge regionale n. 21/1981, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 24/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «vitto e di esercizio automatico sulla base di ventuno giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti e uffici regionali» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio del mandato»;



b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ufficio di presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria e indipendentemente dalla causa, viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ufficio di presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.»;

f) il comma 7 è abrogato.

Art. 19.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 21/1981

1. All'art. 5 della legge regionale n. 21/1981, le parole «trattamento economico previsto dall'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «rimborso delle spese previsto dall'art. 1».

Art. 20.

Abrogazione degli articoli 5-bis, 6 e 8 della legge regionale n. 21/1981

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 5-bis della legge regionale n. 21/1981, come inserito dall'art. 7, comma 45, della legge regionale n. 30/2007, e modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 17/2010;

b) gli articoli 6 e 8 della legge regionale n. 21/1981.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 41/1983

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 41/1983

1. L'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'art. 85 della legge regionale n. 28/2007, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. I Consiglieri regionali, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Gli adempimenti indicati al comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.

4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2.

5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.».

Art. 22.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 41/1983

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 41/1983 è sostituito dal seguente:

Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto, il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime nel



Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Con le stesse modalità sono pubblicate per ciascun soggetto le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'art. 1.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 41/1983

1. L'art. 3 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una sanzione pecuniaria dal 10 al 30 per cento dell'indennità di presenza mensile lorda di cui all'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri).».

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 38/1995

Art. 24.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 38/1995

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole «l'indennità di trasferta e il rimborso forfettario delle spese di vitto ed esercizio automezzo» sono sostituite dalle seguenti: «il rimborso forfettario delle spese di esercizio del mandato».

Art. 25.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 38/1995

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1995, le parole «del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato,» sono soppresse.

Art. 26.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 38/1995

1. Il comma 2 all'art. 4 della legge regionale n. 38/1995, come modificato dall'art. 7, comma 30, della legge regionale n. 12/2006, è sostituito dal seguente:

«2. L'indennità di funzione spettante ai vicepresidenti del consiglio, ai segretari dell'ufficio di presidenza, ai presidenti di commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del consiglio e ai presidenti dei gruppi

consiliari è disciplinata dall'art. 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).».

Art. 27.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1995

1. L'art. 5 della legge regionale 38/1995 è abrogato.

Art. 28.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 38/1995

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/1995, come modificato dall'art. 8, comma 13, della legge regionale n. 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura dal consigliere regionale cessato» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale»;

b) dopo le parole «per ogni anno di esercizio del mandato» sono aggiunte le seguenti: «per un massimo di dieci anni».

Art. 29.

Modifica all'art. 6-bis della legge regionale n. 38/1995

1. All'art. 6-bis della legge regionale n. 38/1995, come inserito dall'art. 8, comma 15, della legge regionale n. 1/2007, le parole «e versato i contributi di cui all'art. 3 per lo stesso periodo,» sono soppresse.

Art. 30.

Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 38/1995

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 38/1995 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione). — 1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.



3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.»

Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 13/2003

Art. 31.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 13/2003

1. All'art. 3 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'amministrazione regionale e del consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento» e le parole «con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento» e le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

Art. 32.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 13/2003

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2003, le parole «con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

Art. 33.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 13/2003

1. All'art. 5 della legge regionale n. 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «vitto» è sostituita dalle seguenti: «esercizio del mandato»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/1981.»;

c) il comma 2, come modificato dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 17/2010, è abrogato.

Art. 34.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 13/2003

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «all'ultima mensilità dell'indennità di cui all'art. 4 percepita dall'assessore cessato» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo dell'indennità, di cui all'art. 4, mensile lorda vigente alla data di cessazione dell'assessore»;

b) dopo le parole «per ogni anno di esercizio della carica» sono aggiunte le seguenti: «per un massimo di dieci anni».

Art. 35.

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 13/2003

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 13/2003 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione*). — 1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.»

Art. 36.

Abrogazione dell'art. 14 della legge regionale n. 13/2003

1. L'art. 14 della legge regionale 13/2003 è abrogato.



Capo VIII

ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO

Art. 37.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 18/2011

1. All'art. 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 2, 4 e 5 sono abrogati;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.»;

c) al comma 6 dopo le parole «per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio» sono aggiunte le seguenti: «, decorsi trenta giorni dall'accertamento, da parte dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6-bis, e sino al saldo»;

- d) dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

«6-quater. L'accertamento da parte dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter è adottato entro centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.».

Art. 38.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 27/2012

1. I commi 7, 8 e da 10 a 39 dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

2. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori dell'8,80 per cento di cui all'art. 11, comma 11, della legge regionale n. 27/2012, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato senza rivalutazione monetaria, né correzione di interessi.

Capo IX

ADEGUAMENTI ULTERIORI

Art. 39.

Compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione.

2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.

Art. 40.

Riduzione del trattamento economico spettante all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici

1. Con deliberazione della Giunta regionale è rideterminato, in riduzione, il compenso spettante al titolare dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'art. 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13. A tal fine, al comma 4 del predetto articolo, le parole «in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'art. 21 della legge n. 36/1994» sono soppresse.

Art. 41.

Riduzione dei componenti della commissione regionale per le pari opportunità

1. All'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «diciannove commissarie» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici commissarie»;

b) alla lettera a) del comma 2 le parole «quindici commissarie» sono sostituite dalle seguenti: «dieci commissarie».

Art. 42.

Abrogazione del trattamento economico aggiuntivo della consigliera di parità

1. Il comma 22 dell'art. 12 della legge regionale 27/2012 è abrogato.

Capo X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei gruppi consiliari);

b) il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale);

c) il comma 3-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 35/1996, come introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 44/1996.



Art. 44.

Indennità di fine mandato

1. La disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla presente legge, trova applicazione a decorrere dalla XI legislatura.

2. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive, per il periodo di mandato sino alla X legislatura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; a tali fini, la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura deve intendersi riferita alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nella X legislatura.

3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1995, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.

Art. 45.

Interpretazione autentica dell'art. 7-bis della legge regionale n. 52/1980

1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 52/1980, il presidente del gruppo consiliare può richiedere la risoluzione del contratto anche per ragioni di rispetto di principi di coordinamento della finanza pubblica o di altre norme legislative comportanti limiti di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 46.

Norma transitoria in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale

1. Le disposizioni di cui ai capi II, IV, VI e VII in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47.

Norme transitorie in materia di funzionamento dei gruppi consiliari

1. Le disposizioni del capo III trovano applicazione per i contributi spettanti ai gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 54/1973 e n. 52/1980 e successive modifiche e integrazioni, nel testo anteriormente vigente, continuano ad applicarsi ai contributi corrisposti nel corso della X legislatura. Alla rendicontazione dei predetti contributi si provvede ai sensi delle leggi regionali predette.


3. Il rendiconto dei contributi erogati nel corso della XI legislatura, fino alla data di cui al comma 1, è presentato nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale n. 52/1980, come modificato dalla presente legge; la parte non utilizzata entro la stessa data del contributo per il funzionamento dei gruppi e della quota di finanziamento sostitutivo liberamente impiegabile di cui, rispettivamente, all'art. 3 della legge regionale n. 54/1973 e all'art. 8, primo e secondo comma, della legge regionale n. 52/1980, nei testi anteriormente vigenti, resta assegnata al gruppo beneficiario che può impiegarla in conformità alle disposizioni della presente legge. La parte della quota del finanziamento sostitutivo vincolata al reimpiego nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge regionale n. 52/1980, nel testo anteriormente vigente, non utilizzata alla medesima data, è versata in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale, secondo termini e modalità stabilite dall'ufficio di Presidenza del Consiglio.

4. Fino all'approvazione delle deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in attuazione della presente legge, trovano applicazione in quanto compatibili le deliberazioni approvate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 54/1973.

5. Le disposizioni di cui al capo III trovano applicazione per il personale dei gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare complessivo delle risorse per il personale dei gruppi consiliari e il budget spettante ai singoli gruppi per le medesime finalità sono calcolati in rapporto al periodo intercorrente dalla data predetta fino al 31 dicembre 2013.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge regionale n. 52/1980, come inserito dall'art. 7 della presente legge, per l'anno 2013, l'amministrazione regionale procede a una verifica della spesa per il personale dei gruppi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora tale verifica faccia prevedere il superamento dei limiti previsti dalla citata disposizione, il presidente del gruppo consiliare, la cui spesa per il personale assegnato ecceda il limite di budget del gruppo, è tenuto a individuare e adottare, entro il 15 settembre 2013, gli opportuni interventi finalizzati al rientro nei limiti predetti, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 52/1980, e a richiedere all'amministrazione regionale i conseguenti correttivi.

7. Fermo restando il rispetto del limite complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, nel caso di mancata adozione da parte di alcuni dei Presidenti dei gruppi degli interventi di cui al comma 6 entro il termine indicato, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità idonee ad assicurare il rientro nei limiti di budget per le spese di personale da parte dei gruppi interessati entro il 31 dicembre 2013, ivi compresa la limitazione della facoltà dei Presidenti dei gruppi medesimi di autorizzare il ricorso all'effettuazione di lavoro straordinario e di missioni da parte del personale del gruppo.



8. Per l'anno 2013, ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale presso i gruppi consiliari possono aver corso, previa verifica della disponibilità finanziaria residua, sulla base di criteri stabiliti dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 48.

Norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali

1. Le modifiche apportate dal capo V alla legge regionale n. 41/1983 trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative all'inizio della XI legislatura: a tal fine le dichiarazioni già presentate a norma della legge regionale n. 41/1983, nel testo anteriormente vigente, sono integrate, qualora necessario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza e la Giunta regionale provvedono ad adeguare il modulo previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 41/1983. Le sanzioni previste dall'art. 3 della predetta legge regionale n. 41/1983, come modificato dalla presente legge, trovano applicazione a partire dalla prima dichiarazione annuale, da presentare ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge medesima, successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

Norma transitoria concernente la restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio

1. Con riferimento alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 17 della legge regionale n. 18/2011, il termine di centottanta giorni previsto dal comma 6-quater del medesimo articolo, come inserito dall'art. 37, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 agosto 2013

SERRACCHIANI

13R00507

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2013, n. 51.

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 25 settembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DALL'AMIANTO

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall'amianto, anche ai sensi della legge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

2. La Regione promuove ed incentiva le ristrutturazioni volte al conseguimento del risparmio energetico, la bio-edilizia e le energie alternative, in sostituzione di tetti contenenti cemento-amianto.

Art. 2.

Piano regionale di tutela dall'amianto

1. Il piano regionale di tutela dall'amianto, nel rispetto del programma regionale di sviluppo (PRS) e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.



2. Il piano regionale di tutela dall'amianto è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

3. Il piano regionale di tutela dall'amianto disciplina in particolare:

a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dall'amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare, in attuazione del piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione dell'8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art. 10 legge 27 marzo 1992, n. 257 e decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1994);

b) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto anche mediante il completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93), avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

c) specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguono l'obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità come definite dall'allegato B del reg. min. adottato con decreto del Ministero dell'ambiente n. 101/2003, assumendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza, entro il 2016, dei manufatti appartenenti alla classe di pericolosità più elevata;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;

e) il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall'amianto;

f) l'incentivazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

g) la previsione di specifici contributi regionali al fine dell'individuazione di idonei siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di boni-

fica delle aree interessate, nonché per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza.

4. Il piano regionale di tutela dall'amianto può prevedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto, secondo procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto delle diverse situazioni di pericolo.

5. I contributi non possono essere concessi ai proprietari che non abbiano assolto gli obblighi di informazione di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 257/1992, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della medesima legge n. 257/1992.

Art. 3.

Svolgimento dei procedimenti in via telematica

1. Sono presentati ai destinatari esclusivamente in via telematica:

a) tutte le dichiarazioni, le notifiche, le valutazioni dello stato di conservazione delle strutture in cui siano presenti materiali contenenti amianto, previste dalla legge n. 257/1992;

b) i piani di lavoro e le notifiche previste dagli articoli 250 e 256 del decreto legislativo n. 81/2008;

c) la relazione annuale prevista dall'art. 9 della legge n. 257/1992, nonché i relativi documenti allegati.

2. Le aziende unità sanitarie locali (USL), la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti, utilizzano la rete telematica regionale per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

3. Le regole tecniche per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti.

4. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 3.

Art. 4.


Raccordi programmatici

1. Il piano regionale di tutela dall'amianto si raccorda con gli strumenti della programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica ed urbanistica.

Art. 5.

Controlli

1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto competono alle aziende USL e all'ARPAT, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.



2. Il piano regionale di tutela dall'amianto disciplina l'assegnazione alle aziende USL e all'ARPAT delle risorse finanziarie per le attività di controllo, per il supporto tecnico alle amministrazioni, per il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che effettuano analisi dell'amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto dell'ARPAT, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Art. 6.

Sorveglianza epidemiologica

1. L'Istituto per lo studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) esercita le funzioni di sorveglianza epidemiologica delle patologie correlate all'amianto ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la Prevenzione Oncologica «ISPO»). Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la Prevenzione Oncologica «CSPO».

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento da parte delle aziende sanitarie dei controlli sulla salute dei lavoratori esposti all'amianto e degli ex esposti per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto.

3. Nel caso in cui i controlli sulla salute dei lavoratori esposti all'amianto e dei lavoratori ex esposti evidenzino gravi patologie in atto correlate a tale esposizione, sono attivate ulteriori e specifiche forme di controllo, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, da parte di strutture sanitarie specializzate per le patologie da amianto.

Capo II

INTERVENTI COMPLEMENTARI

Art. 7.

Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, incentiva la sostituzione di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell'utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte al raggiungimento dell'efficienza energetica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la concessione degli incentivi è regolata nell'ambito delle azioni previste dagli atti della programmazione energetica regionale.

3. La concessione di ulteriori misure di sostegno è disciplinata dall'art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

Art. 8.

Azioni di sensibilizzazione

1. La Regione, ai fini di una corretta informazione pubblica, promuove azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell'amianto avvalendosi dell'ARPAT e del servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nell'ambito dell'integrazione fra ambiente e salute.

2. Il piano regionale di tutela dall'amianto individua le risorse necessarie allo svolgimento delle azioni di sensibilizzazione dell'ARPAT e del servizio sanitario regionale.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Procedimento di approvazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il piano regionale per la tutela dall'amianto.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata concernente l'attuazione della legge, con particolare riferimento a:


a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica assunte in attuazione del piano regionale per la tutela dall'amianto, di cui all'art. 2, comma 3;

b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all'art. 5;

c) il quadro di sintesi dei risultati dell'attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall'ISPO;

d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, di cui all'art. 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, di cui all'art. 2, comma 4.

2. La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante criticità



dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall'amianto di cui all'art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 settembre 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 settembre 2013.

(*Omissis*).

13R00524

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2013, n. 52/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42").

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 26 settembre 2013*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 44-bis nel decreto del presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Dopo l'art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (*Criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative*).

— 1. Sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1 esistenti e regolarmente autorizzate/concessionate dal comune alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 24 settembre 2013, n. 52/R sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare al comune, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, con la quale si attestino gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono considerate non amovibili.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 46-bis nel decreto del presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Dopo l'art. 46 del decreto del presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (*Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari*). — 1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, recepiscono gli indirizzi finalizzati alla disciplina delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all'art. 69, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

3. L'esercizio delle attività accessorie di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei rispettivi titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente.

4. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco per le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.

5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al comma 1 in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

6. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

7. Il comune definisce i requisiti dei luoghi degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all'attività di balneazione, l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) ed a cui si applica l'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).»

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 settembre 2013

ROSSI

(*Omissis*).

13R00525

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 30.

Istituzione della Giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 del 2 ottobre 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Abruzzo riconosce alla società agricola e rurale grande valenza in termini socio-economici e culturali, per questo rende omaggio a quanti, per fare grande la nostra regione, hanno trovato la morte nei campi. Per questi motivi la regione Abruzzo istituisce la giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.

Art. 2.

Data e modalità organizzative

1. La regione Abruzzo individua nel primo sabato di ottobre il giorno per lo svolgimento della giornata regionale della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.

2. L'organizzazione della giornata è demandata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che, di concerto con il presidente della commissione consiliare competente per materia, entro la seconda settimana di settembre formula il calendario delle manifestazioni. In accordo con i Sindaci che ne facciano richiesta, l'ufficio di presidenza può stabilire di tenere la manifestazione presso la sede di uno dei comuni della regione Abruzzo.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio della regione Abruzzo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 settembre 2013

CHIODI

13R00541

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-046) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 1 1 1 6 *

€ 3,00

